



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 251

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 ottobre 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9) *Pag.* 5

Commissioni congiunte

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII
(Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria *Pag.* 6

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria *Pag.* 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53) *Pag.* 37

Sottocommissione per i pareri » 37

Plenaria » 38

2^a - Giustizia:

Plenaria » 43

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92) » 47

Sottocommissione per i pareri » 47

5^a - Bilancio:

Plenaria » 48

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	»	68
<i>Plenaria</i>	»	69
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	71
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i>	»	81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	82
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	84
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	89
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	97

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	104
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	106
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	108
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	113

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	114

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 15 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
PITTONI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per la seduta.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro FIORAMONTI svolge le sue comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Sull'ordine dei lavori interviene il deputato BELOTTI (*Lega*).

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati FRATOIANNI (*LEU*), FUSACCHIA (*Misto-+E-CD*), TOCCAFONDI (*IV*), Paola FRASSINETTI (*FDI*) e MOLLICONE (*FDI*), il senatore VERDUCCI (*PD*), le deputate PICCOLI NARDELLI (*PD*), APREA (*FI*) e SACCANI JOTTI (*FI*), il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), il deputato SASSO (*Lega*), la senatrice GRANATO (*M5S*), la deputata CASA (*M5S*), la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la deputata DI GIORGI (*PD*), i deputati CASCIELLO (*FI*), FURGIUELE (*Lega*) e BELLA (*M5S*), la deputata FRATE (*M5S*) e le senatrici IORI (*PD*), SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) e RUSSO (*M5S*).

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e rinvia il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONI 10^a e 11^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

GIROTTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi e Di Piazza e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente GIROTTO comunica preliminarmente che sono stati ritirati gli emendamenti 15.8, 15.10 e 15.14. A seguito del deposito degli emendamenti 1.100, 3.0.100, 5.0.100, 10.100 e 11.0.100 del Governo e del relatore, il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto ieri alle ore 12. Tali emendamenti e le relative proposte di modifica sono pertanto pubblicati in allegato al resoconto della seduta. Comunica inoltre che, in allegato al resoconto, sono altresì pubblicati i testi corretti degli emendamenti 4.3, 6.0.3, 10.1, 10.0.2, 10.0.6, 11.1, 11.0.18, 13.0.1, 14.0.3 e 15.15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente GIROTTO comunica inoltre che sono improponibili, per estraneità di materia, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 15.0.1, 15.0.2, 6.0.8, 14.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.20, 15.0.21, 15.0.22 e i subemendamenti 1.100/19, 11.0.100/1 e 11.0.100/2.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) manifesta contrarietà sulla decisione del Presidente di considerare improponibili gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 che, al pari degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, trattano il tema della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza a chi ha riportato condanne penali definitive per delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) sostiene la proponibilità degli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.5, anche in considerazione dell'interesse politico suscitato dal tema in parola. Giudica esclusivamente politica e non tecnica la scelta di dichiarare inammissibili tali emendamenti.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Bertacco, riferendole all'emendamento 3.0.3.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) invita il Presidente a riconsiderare il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti 15.0.5 e 15.0.6, finalizzati a sostenere, rispettivamente, gli agricoltori in difficoltà a causa della diffusione della cimice asiatica e gli operatori del settore olivicolo-oleario che hanno subito danni dalla *Xylella fastidiosa*.

Nel far presente che il vaglio di improponibilità è stato istruito con particolare attenzione, il presidente GIROTTO si riserva un ulteriore approfondimento istruttorio.

Invita poi all'illustrazione dei subemendamenti.

Dopo aver manifestato contrarietà per la ristrettezza dei tempi concessi per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo, la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) illustra le proposte di modifica a sua firma, ribadendo che la tutela del lavoro dei cicofattorini non può essere assicurata dalla mera assimilazione di questi lavoratori alla categoria dei lavoratori subordinati, in ragione delle specifiche esigenze di flessibilità che la loro attività lavorativa richiede. L'emendamento del Governo appare perfino peggiorativo dell'attuale testo del decreto-legge n. 101 del 2019, poiché alimenta l'ambiguità della configurazione giuridica dei lavoratori in parola e il riferimento alla contrattazione collettiva risulta, del pari, incongruo e confuso.

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta odierna, saranno resi i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti agli articoli da 1 a 5.

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 1.100, ad eccezione dell'emendamento 1.100/18, per il quale il parere favorevole è subordinato al dimezzamento del termine ivi previsto. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.100 e contrario sulle restanti proposte emendative all'articolo 1. Invita al ritiro degli emendamenti 1.13 e 1.14, pena l'espressione di un parere contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.0.5, ne suggerisce la trasformazione in ordine del giorno, con la clausola dell'invito al Governo a valutare l'opportunità di assumerne il relativo impegno.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 1.100/18, che riformula nell'emendamento 1.100/18 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Dopo aver ricevuto l'avviso favorevole del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.100/18 (testo 2) viene sottoscritto anche dai senatori LAUS (*PD*) e PARENTE (*IV-PSI*).

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) ritira gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare la trasformazione dell'emendamento 1.0.5 in un ordine del giorno del tenore indicato dal relatore.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) invita i presentatori degli emendamenti 2.1, 2.0.1 e 2.0.2 a trasformarli in ordini del giorno, con la clausola dell'invito al Governo a valutare l'opportunità di assumerne il relativo impegno.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.0.100, riservandosi di esprimere l'avviso sull'emendamento 3.0.6.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI si riserva un approfondimento istruttorio prima di esprimere il parere sull'emendamento 3.0.6.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) invita i presentatori degli emendamenti all'articolo 4 a ritirare tali proposte emendative, pena l'espressione dell'avviso contrario.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore GIROTTO (*M5S*) invita i presentatori degli emendamenti 5.1 e 5.2 a trasformarli in ordine del giorno, pena l'espressione dell'avviso contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.100 e subordina l'espressione del parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 ad una riformulazione di cui dà lettura. Invita infine i presentatori degli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 a ritirare dette proposte emendative per sottoscrivere l'emendamento 5.0.3, di contenuto analogo e più completo, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) e il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) si riservano di valutare la trasformazione dei rispettivi emendamenti in ordini del giorno.

Il senatore ROMANO (*M5S*) riformula l'emendamento 5.0.1 nell'emendamento 5.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

I sottoscrittori degli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 ritirano le rispettive proposte emendative e, aderendo alla proposta del relatore, sottoscrivono l'emendamento 5.0.3.

L'emendamento 5.0.3 è altresì sottoscritto dai senatori LAUS (*PD*) e Simona Nunzia NOCERINO (*M5S*).

Il presidente GIROTTO comunica che, in relazione all'andamento dei lavori, all'apertura della seduta dell'Assemblea, chiederà che alle Commissioni riunite sia concesso di lavorare fino a domani pomeriggio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1476**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.100/1**

TOFFANIN, FLORIS, TIRABOSCHI, PAROLI

Al emendamento 1.100, capoverso «Articolo 1», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alla lettera a) sopprimere il punto 1);*
- b) *al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere la seguente:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente"»;

- c) *al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-quater»:*

1) al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;

2) al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «, nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;

d) al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» sopprimere le seguenti: «e le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con la seguente: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con la seguente: «è vietata»;

- e) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81, introdotte dal comma 1, lettera *a*), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/2

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, PIETRO PISANI

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) eliminare il punto 1);*
b) *all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente."»;

c) *al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;*

d) *al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;*

e) *al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «o le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con «è vietata»;*

f) *al capoverso «articolo 47-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/3

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 1.100, all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1:*

1) *alla lettera a) eliminare il punto 1);*

2) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente";

3) *alla lettera c), capoverso «articolo 47-quater», comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)» e dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;*

4) *alla lettera c), capoverso «articolo 47-quinquies», comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «o le riduzioni delle occasioni di lavoro» e sostituire la parola: «ascrivibili» con «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con «è vietata»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/4

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) eliminare il punto 1).

1.100/5

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), aggiungere la seguente:

"d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente"».

1.100/6

PARENTE, GRIMANI

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1.», comma 1, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere infine il seguente:

«2-bis) al comma 2, lettera a) dopo la parola: ''collettivi'' sopprimere la parola: ''nazionali''».

1.100/7

FEDELI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «dell'articolo 2 e del presente Capo».

1.100/8

FEDELI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «contratti» con la seguente: «accordi»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In difetto della stipula degli accordi di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle con-segne effettuate.».

1.100/9

FEDELI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater», ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «contratti» con la seguente: «accordi».

1.100/10

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)».

1.100/11

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.».

1.100/12

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-quater», al comma 2, dopo le parole: «articolo 47-bis», eliminare la parola: «non».

1.100/13

TOFFANIN, FLORIS, PAROLI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater.», sopprimere il comma 3.

1.100/14

PARENTE, GRIMANI

All'emendamento 1.100, capoverso articolo 1, comma 1, lettera c) capoverso «Art. 47-quinquies» comma 2, sopprimere le parole: «e le riduzioni delle occasioni di lavoro».

Conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con: «è vietata».

1.100/15

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro Pisani

All'emendamento 1.100, al capoverso «Art. 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «le riduzioni delle occasioni di lavoro».

Conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con: «è vietata».

1.100/16

BERTACCO, GARNERO SANTANCHÈ

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-septies», al comma 1, dopo le parole: «alla misura del limite minimo di retribuzione», la parola: «giornaliera» è sostituita con la seguente: «oraria», e le parole: «rapportata ai giorni» sono sostituite con le seguenti: «rapportata alle ore».

1.100/17

NISINI, RIPAMONTI, DE VECCHIS, PIZZOL, MARTI, PIANASSO, Pietro Pisani

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/18

FEDELI

All'emendamento 1.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/18 (testo 2)

FEDELI, FERRARI, PARENTE, LAUS

All'emendamento 1.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

1.100/19

NANNICINI, FEDELI

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

''362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.'';

b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:

”362-bis. Al fine di armonizzare i termini di scadenza delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.”»

1.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015*) – 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola: ”esclusivamente” è sostituita dalla seguente: ”prevalentemente” e le parole: ”anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risultino attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”;

c) dopo il Capo V è inserito il seguente:

"Capo V-*bis*.

TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47-*bis*.

(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 47-*ter*.

(Forma contrattuale e informazioni)

1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-*bis* sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

3. La violazione del comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

Art. 47-*quater*.

(Compenso)

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.

2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 47-*quinquies*.

(Divieto di discriminazione)

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella posta a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.

2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

Art. 47-*sexies*.

(Protezione dei dati personali)

1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 47-*septies*.

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-octies.

(Osservatorio)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente."».

2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

Art. 3.**3.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Comunicazioni obbligatorie)*

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 è sostituito dal seguente: "4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza"».

Art. 4.**4.3 (Testo corretto)**

LAFORGIA, DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. ANPAL Servizi SpA è autorizzata ad avviare le procedure per la stabilizzazione del personale precario già impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione in forza al 28 gennaio 2019, nonché dei lavoratori con contratti a tempo determinato scaduti dal mese di luglio 2018 e non già stabilizzati perché alla suddetta scadenza non era in vigore il regime transitorio di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»

Art. 5.**5.0.1 (testo 2)**

ROMANO, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, ANASTASI, PUGLIA, ANGRISANI, MORONESE, L'ABBATE, GIANNUZZI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Internalizzazione del Contact Center Multicanale dell'INPS)

1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI SpA), interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne e unionali in materia di *in house providing* alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.

2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi SpA.

3. In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.

6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.

7. La società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 6.

6.0.3 (Testo corretto)

RICCIARDI, NOCERINO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, ANASTASI, ANGRISANI, FLORIDIA, DI GIROLAMO, DE LUCIA, MORONESE, LA MURA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

''362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità

delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”;

b) dopo il comma 362 è inserito il seguente:

"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020”».

Art. 10.

10.1 (Testo corretto)

NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» con le seguenti: «area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto».

Conseguentemente:

– al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «1,5 milioni» e le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «quanto ad 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»;

– sostituire la rubrica con la seguente: «(Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano)».

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

10.0.2 (Testo corretto)

CROATTI, ANASTASI, PUGLIA, CAMPAGNA, PARAGONE, ANGRISANI, FEDE, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Aree di crisi del settore agroalimentare
nelle Regioni colpite dal sisma del Centro Italia)*

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore agroalimentare nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia, è riconosciuto un contributo per la realizzazione di recinzioni atte a contenere la fauna impiegata per la produzione di alimenti di qualità, allo stato brado o semibrado e per le coltivazioni di cereali, legumi, ortaggi e frutti per i mercati solidali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.».

10.0.6 (Testo corretto)

ORTIS, CAMPAGNA, CORRADO, RICCIARDI, DE LUCIA, ROMANO, DONNO, MANTERO, VANIN, NOCERINO, MATRISCIANO, MORONESE, ANASTASI, L'ABBATE, ANGRISANI, LA MURA, TRENTACOSTE, RUSSO, FEDE, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in favore delle Regioni in cui sono presenti aree di crisi industriale complessa)

1. Le Regioni in cui sono presenti aree di crisi industriale complessa sono autorizzate all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnati per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.».

Art. 11.**11.1 (Testo corretto)**

LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia ed incrementando l'offerta di lavoro, all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525» sono inserite le seguenti: «e al personale addetto agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci,».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.0.18 (Testo corretto)

MATRISCIANO, ANASTASI, PUGLIA, CAMPAGNA, ANGRISANI, NOCERINO, MORONESE, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO, AUDDINO, L'ABBATE, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)

1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

11.0.100/1

VERDUCCI, GRIMANI, ERRANI, GINETTI, FEDE, COLTORTI

All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: "entro il 15 ottobre 2019" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019" e sopprimere il seguente periodo: ", con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019"».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di proroga dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito del sisma del 2016».

11.0.100/2

BINI

All'emendamento 11.0.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 361 è abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche».

11.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente:

''253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo''.».

Art. 13.**13.0.1 (Testo corretto)**

ANASTASI, LANZI, PARAGONE, PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite da: "ridotte della metà.";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti";

c) al comma 4-*bis*, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti".

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.».

Art. 14.**14.0.3 (Testo corretto)**

MORONESE, FERRAZZI, COMINCINI, NUGNES, CAMPAGNA, L'ABBATE, QUARTO, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, FLORIDIA, PAVANELLI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, ANASTASI, ANGRISANI, GRANATO, ROMANO, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, MARTELLI, CASTELLONE, BOTTICI, AUDDINO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, LANZI, CROATTI, DESSÌ, BOTTO, DI MICCO, VACCARO, CRUCIOLI, NOCERINO, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Cessazione qualifica di rifiuto)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

''*a*) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici''.

2. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 feb-

braio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269''.

3. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

''3-*bis*. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-*ter*. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-*quater*. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-*ter*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-*ter*, e le trasmette all'Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-*quinquies*. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-*quater* non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario *ad acta*, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-*quater*.

3-*sexies*. Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter*, e la comunica al Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma *3-bis*, si intende assolta con la sola comunicazione al registro”.

4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-*ter*, comma *3-septies*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 15.**15.15 (Testo corretto)**

LUCIDI, ANASTASI, ANGRISANI, CAMPAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*I-bis.* All'articolo 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*I-bis.* Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni del Centro Italia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera *b)*, comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 11. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi dell'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al termine della durata del medesimo.";

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di agevolazioni per le microimprese e le piccole e medie imprese"».

Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 47 del», con la seguente: «al».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 15 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

55^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a riunite su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la rimessione alla sede plenaria dell'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è iniziato a definire il calendario della prossima settimana, riservata ai lavori delle Commissioni.

Oltre all'esame del disegno di legge n. 1493 (decreto-legge n. 104 del 2019 – riordino Ministeri), proseguirà l'esame congiunto dei disegni di legge n. 876 e n. 971 (vittime del dovere), che avrà inizio nella seduta odierna, e verrà incardinato il disegno di legge costituzionale n. 1440 (Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica), congiuntamente con gli analoghi disegni di legge costituzionale n.307, n. 1022 e n.1116.

Si è stabilito, inoltre, di proseguire le audizioni informali sul disegno di legge n. 388 (priorità di esercizio dell'azione penale). Verranno avviate le audizioni informali sui disegni di legge costituzionale n. 83, n. 212 e n. 1203 (tutela costituzionale dell'ambiente), rispetto ai quali sono stati segnalati circa 150 esperti.

Si è convenuto inoltre di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione.

Il nuovo esame congiunto del disegno di legge n. 1144 e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), rinviato

in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'8 ottobre 2019, sarà invece iscritto d'ufficio all'ordine del giorno.

Infine, data l'assenza dei senatori del Gruppo PD per impegni di carattere politico, su richiesta del senatore Garruti, si è convenuto di convocare, nella giornata di domani, 16 ottobre, un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di assumere determinazioni in merito alla calendarizzazione degli altri provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni; in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione. Ritene necessario, infatti, per la sua parte politica, un ulteriore approfondimento prima di esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento e sui nuovi emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Pirovano, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, proposta dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. – Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 876, d'iniziativa del senatore Corbetta, con il quale si intende colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza.

Infatti, la stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti.

Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 estende anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime del terrorismo e delle stragi.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di una «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere» da celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la festa della Repubblica.

L'articolo 3 dispone l'estensione del conferimento onorario e la consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado.

Gli articoli 4 e 5, infine, recano disposizioni rispettivamente in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore della legge.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 971, a prima firma della senatrice Pergreffi, che è finalizzato a garantire la massima tutela da parte dello Stato alle figure del professionista consulente tecnico d'ufficio (CTU), dell'ufficiale civile, dell'ufficiale giudiziario e del curatore fallimentare vittime di episodi di violenza durante lo svolgimento delle funzioni attribuite loro dagli organi giudiziari.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 debbano applicarsi anche ai consulenti tecnici d'ufficio, ai curatori fallimentari designati dai tribunali e agli ufficiali giudiziari i quali in attività di servizio o durante l'espletamento delle funzioni siano deceduti, abbiano subito un'invalidità permanente o abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1476**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/17 parere non ostativo, evidenziando l’opportunità di ridurre il termine di dodici mesi previsto per l’applicazione delle disposizioni di cui ai nuovi articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe confliggere con l’urgenza presupposta, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, all’adozione di un decreto-legge;

– sull’emendamento 1.100/18 parere non ostativo, evidenziando l’opportunità di ridurre il termine di 180 giorni previsto per l’applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 47-*septies* del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le ragioni sopra ricordate;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene per suggerire una modifica lessicale all'osservazione relativa agli emendamenti 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.4, nonché in merito all'osservazione relativa all'emendamento 14.3.

Il presidente OSTELLARI interviene suggerendo, sulla scorta degli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega, ulteriori modifiche.

All'esito del dibattito intervenuto, il relatore CRUCIOLI (*M5S*) riformula la proposta di parere accogliendo solo alcuni dei rilievi proposti (pubblicata in allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il voto contrario alla proposta di parere. Ricorda che è necessario mantenere ferma una linea di pensiero per cui non possano avere benefici dello Stato, in particolare il reddito di cittadinanza, coloro che si siano macchiati di gravi crimini.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) condividendo le osservazioni del senatore Balboni, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta di parere.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore, posta ai voti, è approvata.

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
(Parere alla 12^a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) dà conto del contenuto del subemendamento 5.0.100/3 e propone un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire la proposta di parere del relatore, presente il numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1476 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Esprime inoltre il seguente parere sugli emendamenti:

– sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.4 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la necessità del coordinamento tra le nuove cause di non ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza previste dalle proposte emendative con le esigenze di graduazione della gravità delle condotte e di limitazione temporale rispetto alla definitività della pronuncia o dell'avvenuta espiazione della pena;

– sull'emendamento 3.0.5 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la discrasia esistente tra la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva prevista dall'emendamento e la qualificazione degli eventi sopravvenuti rispetto alla presentazione dell'istanza che determinano invece una causa di decadenza;

– sull'emendamento 14.3 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la circostanza che l'attuale formulazione della previsione già condiziona l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa al rispetto del cronoprogramma previsto nel Piano ambientale;

– sugli emendamenti 14.4 e 14.5 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una migliore specificazione della nozione di popolazione, onde evitare problematiche interpretative e applicative;

– sull'emendamento 14.0.2 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito i profili di legittimità connessi alla proposta introduzione di un procedimento mediativo rispetto ai conflitti ambientali e paesaggistici, che coinvolgono interessi generali e indisponibili.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1476
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo.

Esprime inoltre il seguente parere sugli emendamenti:

– sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.4 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la necessità del coordinamento tra le nuove cause di non ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza previste dalle proposte emendative con la gravità del reato cui è legata la preclusione e con la limitazione temporale rispetto alla definitività della pronuncia o dell'avvenuta espiazione della pena;

– sull'emendamento 3.0.5 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la discrasia esistente tra la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva prevista dall'emendamento e la qualificazione degli eventi sopravvenuti rispetto alla presentazione dell'istanza che determinano invece una causa di decadenza;

– sull'emendamento 14.3 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito la circostanza che l'attuale formulazione della previsione già condiziona l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa al rispetto del cronoprogramma previsto nel Piano ambientale;

– sugli emendamenti 14.4 e 14.5 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una migliore specificazione della nozione di popolazione, onde evitare problematiche interpretative e applicative;

– sull'emendamento 14.0.2 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito i profili di legittimità connessi alla proposta introduzione di un procedimento mediativo rispetto ai conflitti ambientali e paesaggistici, che coinvolgono interessi generali e indisponibili.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 92

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

27^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107): esame e rinvio.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria**200^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli emendamenti del Governo e del relatore, e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'emendamento 5.0.100, occorre acquisire ulteriori elementi informativi di dettaglio sul costo del lavoro e sulla platea di lavoratori interessati, al fine di suffragare l'invarianza degli oneri asserita dalla relazione tecnica, valutando altresì l'inserimento della clausola di neutralità nel testo della proposta emendativa. Fa presente che risulta inoltre necessario verificare gli effetti finanziari della proposta 10.100, che elimina una ipotesi di incompatibilità tra il reddito di cittadinanza e il trattamento di mobilità in deroga, con possibili conseguenze onerose connesse all'ampliamento della platea. Osserva che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento

11.0.100, che interviene sulle risorse assegnate alle Regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con riguardo ai subemendamenti, segnala la necessità di valutare le analoghe proposte 1.100/1, 1.100/2 e 1.100/3, nonché i subemendamenti 1.100/5 e 1.100/11, in relazione ai possibili effetti sul gettito contributivo derivanti dalla riduzione del perimetro del lavoro subordinato. Fa presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri il subemendamento 1.100/16. Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 11.0.100/1, in tema di proroga del termine di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi nelle aree colpite dal sisma del 2016 nel Centro Italia. Osserva, poi, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti in oggetto e sui relativi subemendamenti.

Ad integrazione della scheda letta nella seduta dello scorso 10 ottobre, fa infine presente che occorre valutare gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4, in tema di imposizione IVA sulle autoscuole, in relazione ai profili di contrasto con la normativa europea e al rischio di riduzione del gettito.

Procede poi al riepilogo degli emendamenti segnalati nella seduta dello scorso 10 ottobre, a partire da quelli relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore circa l'onerosità della proposta 1.3 e la richiesta di relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.12.

Con riguardo all'emendamento 1.8, fa presente la necessità di acquisire elementi istruttori dal Ministero del lavoro in assenza dei quali l'avviso non può che essere contrario; analoga valutazione attiene alla proposta 1.9, per la quale sarebbe comunque necessario acquisire la relazione tecnica.

Concorda poi con l'onerosità dell'emendamento 1.13 e rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7.

Il presidente PESCO osserva l'opportunità di esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore e sui quali il Governo ha espresso una valutazione conforme, ivi incluse le proposte 1.8 e 1.9.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di una revisione del parere, qualora pervenissero in tempo utile ulteriori elementi istruttori oppure una relazione tecnica positivamente verificata.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con l'onerosità dell'emendamento 2.1 e con la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.0.1 e 2.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta la necessità di acquisire elementi istruttori dal Ministero del lavoro sull'emendamento 3.0.1, in assenza dei quali formula un avviso contrario.

Altresì, esprime un avviso contrario sulla proposta 3.0.6 che interviene sulla compatibilità degli incentivi in materia di reddito di cittadinanza.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.6, al fine di favorirne la riformulazione in un testo 2.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta, invitando altresì tutti i Gruppi a ridurre al minimo le istanze di accantonamento.

Il sottosegretario VILLAROSA segnala altresì criticità nelle proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, che modificano la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) evidenzia l'assenza di onerosità finanziaria nell'emendamento 3.0.2.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene non pertinenti le ulteriori segnalazioni formulate dal rappresentante del Governo, dal momento che le proposte 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 sembrerebbero addirittura ridurre la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il presidente PESCO ritiene di confermare una valutazione non ostativa sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, esprimendo invece un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di accantonare l'emendamento 4.2 in tema di stabilizzazione del personale dell'Anpal, ritenendolo peraltro privo di profili onerosi.

Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta la necessità di acquisire elementi istruttori dal Dipartimento del tesoro e dal Dipartimento della funzione pubblica sulle analoghe proposte 4.2 e 4.3.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottolinea incidentalmente come tali proposte non dovrebbero recare problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia tuttavia la necessità di un approfondimento, alla luce dell'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della stabilizzazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario VILLAROSA reputa necessario un approfondimento per chiarire la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.1 e 5.2.

Su richiesta del senatore DAMIANI (*FI-BP*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 riguardante il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rilevando la necessità di riformulare la proposta, anche al fine di quantificare correttamente l'onere. Pertanto, risulta necessario acquisire un'apposita relazione tecnica.

Altresì, ritiene necessaria una relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Il senatore MANCA (*PD*) reputa opportuno un approfondimento su tali emendamenti.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare tutti gli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia l'assenza di profili onerosi riferibili all'emendamento 6.1.

Esprime un avviso contrario sulle proposte 6.0.1 e 6.0.2 per difetto di quantificazione e inidoneità della copertura.

Sull'emendamento 6.0.8 esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

Non essendovi osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onerosità della proposta 8.0.1, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.2.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come l'emendamento 8.0.2 non determini oneri dal momento che dispone che le risorse residue destinate dalla normativa originaria alle regioni del Mezzogiorno e non utilizzate vengano riassegnate all'Ismea e allocate in favore delle regioni del settentrione.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come sia necessaria una relazione tecnica per chiarire gli effetti della proposta 8.0.2 in termini di indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente la necessità di acquisire una relazione tecnica sulla proposta 8.0.3.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva come tale emendamento non comporti oneri finanziari, limitandosi all'interpretazione di una disposizione dello statuto della provincia autonoma di Bolzano.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di valutare la riformulazione della proposta, dal momento che essa fa riferimento all'istituzione di un nuovo comitato.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva come il comitato richiamato nella proposta emendativa sia già previsto dalla normativa vigente, ritenendo quindi sufficiente, a scopo cautelativo, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime quindi una valutazione contraria sull'emendamento 8.2 (già 8.0.4), ritenendo necessario acquisire la relazione tecnica ai fini della corretta quantificazione degli oneri.

Altresì, si esprime in senso contrario sugli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6 che differiscono il termine di sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le zone colpite dal sisma nel centro Italia.

Il PRESIDENTE fa presente come la tematica sottesa alle proposte 8.0.5 e 8.0.6 venga affrontata nell'articolo 8 del decreto-legge n. 111 del 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Reputa comunque opportuno esprimere, a titolo cautelativo, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte, alla luce delle differenze in tema di copertura finanziaria.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 9.1, che trova copertura su risorse già oggetto di precedente programmazione finanziaria.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà, dal momento che le risorse utilizzate a copertura non sono ancora oggetto di un impegno di spesa, ma di una mera programmazione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la richiesta avanzata dal senatore Tosato, ritenendo opportuna l'espressione di una valutazione di semplice contrarietà e ricordando come il tema delle aree di crisi industriale complessa, oggetto dell'emendamento, sia da tempo all'attenzione della 10^a Commissione.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'emendamento 9.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso contrario sull'emendamento 10.0.1 per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 10.0.2, recante un contributo a sostegno del settore agroalimentare nelle aree colpite dal sisma Centro Italia, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) esprime forti perplessità sul merito della proposta 10.0.2.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, per approfondirne i profili di criticità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO si sofferma quindi sull'emendamento 10.0.3, che differisce il termine di sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, ricordando che – analogamente alle proposte 8.0.5 e 8.0.6 – tale tematica è affrontata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 111 del 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare, a titolo prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali emendamenti, stante comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) paventa le complicazioni che deriverebbero qualora il decreto-legge n. 111 non venisse convertito in legge dal Parlamento, facendo venir meno sin dall'inizio gli effetti dell'articolo 8.

Il rappresentante del GOVERNO fa comunque presente che sull'emendamento 10.0.3 occorrerebbe acquisire comunque la relazione tecnica.

Rappresenta poi l'opportunità di accantonare l'emendamento 10.0.5 ed esprime una valutazione contraria, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 10.0.6 e 10.0.7.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.0.7, in tema di liquidazione anticipata della Naspi, per favorirne la riformulazione in un testo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA rileva come sia necessario quantificare gli oneri derivanti da tale emendamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 10.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 11.1, nonché sulle analoghe proposte 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.10 e 11.0.11, rilevando come alcune di queste rechino una copertura nel 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione che non presenta le necessarie disponibilità.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come gli emendamenti 11.0.1 e quelli a esso analoghi tocchino un tema ritenuto sensibile da tutti i gruppi parlamentari e relativo alle misure fiscali a sostegno delle imprese che vantano crediti nei confronti della compagnia britannica *Thomas Cook* recentemente fallita.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della rilevanza della questione, invita i senatori ad acquisire gli opportuni contatti con i Gruppi delle Commissioni di merito al fine di considerare, nelle richieste di accantonamento, le proposte effettivamente oggetto di approfondimento nella sede referente.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione della presenza sulla stessa tematica di diversi emendamenti, chiede quale sia la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO, nell'approfondire i profili finanziari, osserva come le proposte 11.0.1, 11.0.3, 11.0.7 e 11.0.11 rechino una copertura sul Fondo per lo sviluppo e la coesione che risulta privo delle sufficienti disponibilità.

Con riguardo invece agli emendamenti 11.0.2, 11.0.4 e 11.0.10, rileva la necessità di una relazione tecnica per la corretta quantificazione degli oneri; analogamente, risulta necessaria la relazione tecnica sulle proposte 11.0.5 e 11.0.8, recanti la copertura sul Fondo per le esigenze indifferibili.

Formula poi un avviso contrario per ragioni di onerosità sugli emendamenti 11.0.6, 11.0.9, 11.0.12 e 11.0.13.

Relativamente agli analoghi emendamenti 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16 e 11.0.17, esprime un avviso contrario per maggiori oneri connessi all'ampliamento del ricorso agli ammortizzatori sociali.

Si esprime poi in senso contrario sulla proposta 11.0.18 per assenza di relazione tecnica.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per sottolineare come l'emendamento 11.0.17 non rechi oneri per le finanze pubbliche, dal momento che il Fondo per l'integrazione salariale risulta finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 11.0.19 e 11.0.20, riguardanti le risorse assegnate alle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, facendo presente che analoga tematica è affrontata dall'emendamento 11.0.100 del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 12.0.1 per assenza di relazione tecnica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario VILLAROSA si sofferma sull'emendamento 13.1 – non segnalato dal relatore – rilevando che la soppressione del comma 1 dell'articolo 13 potrebbe determinare criticità di ordine finanziario, in quanto il comma 2 rimarrebbe sprovvisto di copertura.

Concorda con l'onerosità della proposta 13.2 e rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.6 che intervengono sulla finalizzazione delle risorse stanziare dall'articolo 13.

Segnala poi anche gli emendamenti 13.5 e 13.7.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) non ravvisa profili di criticità finanziaria nell'emendamento 13.5, che si limita a inserire un'ulteriore finalizzazione nell'utilizzo delle risorse.

Il PRESIDENTE osserva come anche l'emendamento 13.7 introduca un'ulteriore finalizzazione. Dispone comunque l'accantonamento degli emendamenti 13.5 e 13.7.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 13.0.1 per assenza di relazione tecnica e sull'emendamento 13.0.2 per maggiori oneri.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare la proposta 13.0.1, per favorire una corretta riformulazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica sugli emendamenti 14.6 e 14.0.1, osservando peraltro che, con riferimento a quest'ultima proposta emendativa,

il Fondo per lo sviluppo e la coesione non reca le disponibilità sufficienti per la copertura.

Il PRESIDENTE reputa opportuno procedere preliminarmente a una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 14.0.1, ferma restando la possibilità di esaminare un'eventuale riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 14.0.2 e rappresenta la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori sulle analoghe proposte 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.7 e 14.0.9 in tema di cessazione della qualifica di rifiuto.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare tutti gli emendamenti riguardanti la cessazione della qualifica di rifiuto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 15.1, recante la proroga del termine per la fruizione dei contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che l'emendamento in esame non determini oneri, dal momento che si limita a prorogare il termine entro il quale i comuni devono avanzare domanda per accedere a finanziamenti a valere su risorse già stanziare.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con quanto osservato dal senatore Tosato e richiama la nota presentata dalla Corte dei conti in occasione delle recenti audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2019, dalla quale si evince come tale proposta consentirebbe di reimmettere nei termini soprattutto i piccoli comuni del Sud Italia.

Il RELATORE ricorda che, sulla base della normativa vigente, i comuni che non hanno presentato la domanda nei termini decadono dall'assegnazione dei finanziamenti e le risorse non utilizzate vengono assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede quantomeno di accantonare l'emendamento 15.1, in quanto viene prorogato un termine che scadebbe il prossimo 31 ottobre: ne consegue che eventuali economie di spesa da assegnare al Fondo per lo sviluppo e la coesione non sono ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE ritiene che vi siano gli elementi adeguati ad esprimere una valutazione non ostativa, ferma restando la possibilità di rivedere il parere qualora pervenisse una relazione tecnica negativa.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime poi un avviso contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli analoghi emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.10 e 15.11, volti a sopprimere il meccanismo dello sconto in fattura per i lavori relativi all'*eco bonus* e al *sisma bonus*.

Il senatore MANCA (PD) chiede quale sia l'orientamento del Governo su tale tematica, alla luce della molteplicità degli emendamenti presentati e della necessità di risolvere le tematiche segnalate.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) condivide le considerazioni svolte dal senatore Manca, sottolineando come le attuali modalità di funzionamento non siano efficaci e generino malumori, richiamando pertanto la necessità di trovare idonea soluzione quanto meno con la prossima legge di bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma come il Governo stia valutando delle soluzioni per migliorare la modalità applicativa dei meccanismi sottesi all'*eco bonus* e al *sisma bonus* e che una misura in tale proposito potrebbe trovare collocazione nel prossimo decreto-legge fiscale ovvero nel disegno di legge di bilancio.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 15.0.5 per necessità di acquisire la relazione tecnica e sul 15.0.6 per insufficienza delle risorse poste a copertura.

In merito agli emendamenti 15.0.8, 15.0.9, 15.0.11 e 15.0.12, rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, fermo restando che esse comportano una riduzione del gettito tributario.

Ravvisa poi la necessità della relazione tecnica sugli analoghi emendamenti da 15.0.13 a 15.0.19, riguardanti la trasformazione dell'Associazione «Alberghi per la gioventù» in ente pubblico non economico.

Rappresenta poi che gli emendamenti 15.0.20, 15.0.21 e 15.0.22 determinano maggiori oneri e che appare necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 15.0.23.

Il RELATORE ricorda di aver segnalato, nell'odierna seduta, anche gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4, concernenti l'imposizione dell'Iva sulle prestazioni rese dalle autoscuole.

Il sottosegretario VILLAROSA rassicura circa l'impegno del Governo ad affrontare tale tematica, anche con riferimento alla questione dell'Iva non versata nelle annualità pregresse, al fine di evitare aggravii per le autoscuole.

Per quanto riguarda specificatamente gli emendamenti in esame, osserva la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.12, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 3.0.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.8, 8.0.1, 8.2 (*già* 8.0.4), 8.0.5, 8.0.6, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.6, 11.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.6, 11.0.9, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 12.0.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.0.2, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.10, 15.11, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.19, 15.0.20, 15.0.21, 15.0.22, 15.0.23, 15.0.3 e 15.0.4.

Sull'emendamento 8.0.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al capoverso "Art. 8-*bis*", dopo il comma 1, del seguente: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 3.0.6, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 8.0.2, 9.1, 10.0.2, 10.0.5, 10.0.7, 11.0.19, 11.0.20, 13.5, 13.7, 13.0.1, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.7 e 14.0.9, nonché per gli emendamenti del Governo e del relatore, presentanti l'11 ottobre scorso, e i relativi subemendamenti, sui quali il parere resta sospeso.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria**133^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore D'ALFONSO (PD), il quale fa presente che lo schema in esame trae origine dalla soppressione di Equitalia e dalla complessiva riforma della riscossione operata dal decreto-legge n. 193 del 2016, che ha previsto anche l'espressione del parere parlamentare sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, col quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta, più precisamente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.

Sotto il profilo strutturale, l'Atto aggiuntivo è composto da un articolato, dal piano annuale dell'Agenzia (Allegato 1) e da un allegato relativo ai flussi informativi (Allegato 2).

Sottolinea quindi che elementi di criticità: da un lato, che il parere parlamentare è previsto solo sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra Mef e entrate, ma non sulla convenzione stessa contenuta nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale; dall'altro, l'esame nel periodo settembre – ottobre di un documento che ha vigenza per tutto l'anno in corsa mostra un'evidente discrasia temporale che ne mette in forse l'utilità.

Il relatore prosegue ricordando i presupposti normativi dell'atto, chiedendo che i principali elementi dell'Atto sono i servizi dovuti, le risorse disponibili e le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo. Devono inoltre essere definiti: gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, la soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e l'ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi; le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione; la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate, secondo principi di trasparenza e pubblicità. Il nuovo ente ha assunto la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. In sostanza il Mef esercita la vigilanza, l'Agenzia delle entrate il monitoraggio e il parere parlamentare dovrebbe valutare l'efficacia di tali strumentazioni avendo come punto di riferimento i soggetti finali interessati dalle procedure di riscossione e cioè i contribuenti.

L'Atto aggiuntivo in esame tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019-2021: risulta quindi evidente che in assenza della valutazione parlamentare dell'Atto di indirizzo il documento aggiuntivo si muove già in un orizzonte limitato.

Il processo di programmazione annuale per il 2019 è stato orientato al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali identificate nello Statuto dell'Ente: assicurare lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle entrate e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria, in coerenza con l'Atto di indirizzo adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021; esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza, efficacia ed equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari; perseguire, nell'esercizio dell'attività di riscossione un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati; garantire il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, in ottica di trasparenza, imparzialità, correttezza e fiducia reciproca attraverso: riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio, incremento della gamma dei servizi, semplificazione degli accessi; garantire la tenuta dei conti per la gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi. Il Piano tiene conto degli effetti derivanti dall'insieme di provvedimenti legislativi in materia di definizione agevolata della pretesa tributaria, contenuti nel decreto-legge fiscale (n.119 del 2018), nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Il volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione è di 9,012 miliardi di euro per il 2019, di 9,60 miliardi di euro per il 2020 e di 9,93 miliardi di euro per il 2021. Si sottolinea in particolare che la componente di riscossione ordinaria stimata è pari a 6,207 miliardi di euro; dai pagamenti delle rate, in scadenza nell'anno 2019, relative alle misure agevolative introdotte con il decreto-legge n. 119 del 2018 e la legge n.145/2018 si stima che derivino in 2,805 miliardi di euro.

Per il 2019, prosegue il relatore, le strategie per la riscossione dei ruoli sono suddivise in tre aree. Nell'ambito di ciascuna area strategica sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

All'interno dell'area strategica servizi, l'obiettivo è quello di garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca favorendo lo sviluppo digitale. Nell'area strategica riscossione si intende realizzare: l'obiettivo di raggiungere volumi di riscossione da ruoli non inferiore a 9 miliardi di euro, anche per mezzo del contributo delle misure di definizione agevolata (stimato in circa 2,8 miliardi); la contrazione dei tempi medi di concessione delle rateizzazioni per accogliere oltre il 70 per cento delle istanze dei contribuenti entro 5 giorni dalla presentazione, con riguardo ai debiti di importo fino a € 60.000, per i quali la legge prevede una procedura semplificata; la ri-

duzione, rispetto all'esercizio precedente, dei tempi medi di notifica della cartella, funzionale all'assolvimento dell'onere di notifica entro 90 giorni dalla data di cartellazione per una percentuale non inferiore al 60 per cento.

Per monitorare l'andamento del contenzioso tributario conseguente alle attività di riscossione sono stati inseriti nuovi indicatori, volti a valutare l'operato dell'Agente della riscossione.

Nell'Allegato 2, relativo ai flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve fornire al Dipartimento delle finanze. Ciò risponde all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse. Più in generale, tale attività è funzionale all'esercizio della vigilanza da parte del MEF.

Come per gli anni precedenti, il processo di verifica si articola attraverso un *report* infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati – entro il 31 marzo – i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Appare quindi evidente che l'esame del documento in titolo avrebbe una maggiore utilità se confrontato con il documento riepilogativo e cioè la relazione annuale che peraltro è presentata entro il 31 marzo.

Il relatore ricorda poi che in relazione al documento esaminato l'anno scorso, relatore il senatore Fenu, la Commissione aveva sottolineato la preoccupazione che le esigenze di recupero del gettito potessero prevalere su quelle di corretto andamento dell'azione amministrativa, favorendo il ricorso a una pratica di invio massiva di ruoli o di documenti esecutivi. Di tale preoccupazione della Commissione non sembra rinvenirsi una traccia evidente nel documento in esame, se non in via indiretta, nel continuo richiamo ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza dell'Agenzia di riscossione. Al di là quindi delle questioni metodologiche e di tempistica dell'esame parlamentare sembra emergere una discrepanza nel meccanismo di valutazione complessivo: è forte cioè il timore che dietro l'indubbio sforzo di produrre documentazione e metodi di valutazione dell'Agenzia delle entrate-riscossione, non sia rintracciabile facilmente un filo conduttore, per dare senso e concretezza all'esame parlamentare.

Ricorda ancora che lo scorso esercizio è stato caratterizzato dalla volontà di ridurre per quanto possibile il cosiddetto «magazzino»: un obiettivo che è stato alla base delle misure di «pace fiscale». Appare quindi significativo poter avere dal Governo un'indicazione circa l'efficacia di tali misure, alla luce di tale specifico obiettivo, anche ai fini dell'elaborazione di eventuali misure fiscali che possono aggredire quella massa di crediti non incassati da parte dell'Erario. Mette conclusivamente in evidenza l'obiettivo di poter compiere verifiche sull'andamento del contenzioso tributario, sull'efficacia delle misure fiscali che si adotteranno per

il 2020 e sul rapporto tra l'ordinamento tributario e la capacità dell'Agenzia delle entrate di superare il contenzioso.

Per quanto riguarda l'elaborazione della proposta di parere si riserva di valutare le osservazioni che emergeranno nel corso della discussione generale e auspica una fattiva collaborazione del Governo.

A giudizio del senatore MARINO (*IV-PSI*) la sottolineatura dei crediti non riscossi da parte dell'Agenzia va certamente nella giusta direzione, auspicando che si faccia da subito chiarezza sull'ammontare complessivo di tali crediti, superando indicazioni giornalistiche ampiamente errate.

Il senatore FENU (*M5S*) ricorda il tenore del parere reso dalla Commissione lo scorso anno, associandosi ai rilievi del relatore circa la mancata presa in considerazione di tali osservazioni; inoltre sottolinea l'esigenza di non procedere alla ventilata riduzione del personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, pena la perdita di un rapporto di consulenza personale molto utile nei confronti dei contribuenti.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) ritiene che il dibattito, ancorché ampio e approfondito sull'evasione fiscale, sull'efficacia della riscossione, sui limiti delle attività accertative, sconta ormai la chiara incapacità delle forze politiche di aggredire con maggior efficacia l'annoso problema della slealtà fiscale di fasce di contribuenti: è di tutta evidenza che le stime della riscossione evidenziate nel documento andrebbero valutate confrontandole con il volume complessivo dei crediti non incassati.

Auspica che la prossima manovra di bilancio contenga misure innovative e di radicale efficacia contro gli evasori fiscali, riservandosi di valutare il proprio orientamento circa il documento in esame alla luce del parere che il relatore vorrà proporre.

A giudizio del senatore PEROSINO (*FI-BP*) il parere parlamentare sull'Atto in esame dovrebbe contenere specifiche indicazioni operative, volte a evitare l'invio massivo di titoli esecutivi nei confronti dei contribuenti e a valorizzare le misure deflattive del contenzioso in via preventiva rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria. Si dichiara poi convinto che l'enorme volume dei crediti non riscossi potrà essere ridotto con misure *una tantum*, come già previsto nella legge di bilancio dello scorso anno e chiede a tale proposito al rappresentante del Governo se tali tipi di interventi potranno essere riproposti.

Il presidente BAGNAI, nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

Interviene il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*), il quale sollecita la Presidenza a convocare in audizione i responsabili dell'Agenzia delle entrate per un confronto diretto sui contenuti del documento. In termini più generali, la problematica della riscossione ovvero dell'aggressione del volume complessivo dell'evasione fiscale chiama in causa direttamente la capacità di identificare con esattezza le caratteristiche di tale fenomeno. Mentre l'evasione vera e propria è un fenomeno oggettivamente in recessione e l'elusione interessa le grandi organizzazioni produttive – anche con dimensioni internazionali – il nucleo centrale della riduzione del gettito risiede nel mancato pagamento delle imposte dichiarate. Si tratta di un fenomeno indotto dalla crisi economica ovvero da una momentanea difficoltà finanziaria che sta all'origine dell'invio delle cartelle di pagamento, le quali non fanno che appesantire la momentanea difficoltà delle imprese. La consapevolezza di tale fenomeno ha indotto il Governo precedente ad adottare misure di rottamazione delle cartelle e il cosiddetto «saldo e stralcio», nei confronti di contribuenti a basso reddito. Le misure in parola traggono origine quindi da una conoscenza articolata e non ideologica del mancato pagamento delle imposte: preannuncia quindi che la propria parte politica intende proporre un disegno di legge che riproduce il meccanismo del «saldo e stralcio» riferito alle imprese.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si associa in premessa all'auspicio del senatore Fenu circa l'abbandono di pratiche da parte dell'Agenzia delle entrate che investono migliaia di contribuenti senza un effettivo incremento del gettito. Più in generale, per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale mette severamente in guardia da misure che riducono la libertà dei consumatori e dei contribuenti, alterando anche il diritto alla privacy e alla libera scelta, per quanto riguarda l'uso del contante e dei pagamenti alternativi.

Il fenomeno dell'evasione fiscale, riguardato dall'ottica del professionista, non riguarda certamente la totalità dei lavoratori autonomi e delle imprese, come invece intendono alcuni settori dell'attuale maggioranza che procedono dall'equivalenza inaccettabile tra evasione e intrapresa economica. Da tale equivalenza discendono proposte che sfociano in un vero e proprio Stato di polizia tributaria, mentre invece i grandi evasori o i piccoli esercizi commerciali gestiti da stranieri rimangono sostanzialmente esenti dai controlli. A suo parere poi, non colgono inoltre nel segno misure draconiane contro gli evasori.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) puntualizza incidentalmente che le proposte da lui avanzate concernono le sanzioni amministrative, partendo dalla consapevolezza della sostanziale inefficacia delle sanzioni penali.

A giudizio della senatrice BOTTICI (*M5S*) il volume dei crediti non riscossi dalla Pubblica amministrazione presenta una notevole complessità e la mera cancellazione della pretesa erariale implica inevitabilmente la valutazione complessiva degli effetti sui bilanci degli enti impositori. A

suo parere occorre incrementare l'efficacia dell'azione accertativa ex ante, accompagnata da misure indirizzate a ridurre l'uso del contante senza strumenti coercitivi. Si dichiara inoltre convinta della possibilità di ridurre il peso delle commissioni bancarie che gravano sugli esercenti per l'utilizzo delle carte di credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

La relatrice LEONE (M5S) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni allegata al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI comunica che la seduta di domani, già convocata alle 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 102**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;

considerato che:

l'articolo 1 modifica le disposizioni comuni contenute nella Parte I del Testo Unico Finanziario – TUF, eliminando l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs). A seguito di tale eliminazione, la CONSOB è tenuta a rivedere la propria regolamentazione al fine di rinvenire modalità alternative per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui KID;

l'articolo 3 contiene modifiche alla Parte III del TUF, recante la disciplina dei mercati, diversificando la definizione di PMI rilevante ai fini della disciplina dei mercati da quella, più generale, contenuta nelle disposizioni comuni del TUF;

valutato che:

con riferimento alla nozione di PMI, lo schema di decreto in esame, per risolvere il problema interpretativo, mantiene inalterata la definizione di «PMI» (acronimo) contenuta nella Parte I TUF (disposizioni comuni, articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*.1), modificando, invece, l'articolo 61 TUF, lettera *g*) contenuto nella Parte III relativa ai mercati; non è più utilizzato l'acronimo PMI, bensì la locuzione «piccole e medie imprese», allo scopo di distinguere le due definizioni di «piccola o media impresa». La seconda delle due, tuttavia, individua un insieme di imprese coerente con ciò che la disciplina europea qualifica come imprese di piccole e medie dimensioni;

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

– in relazione alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, con riferimento alla individuazione da parte della Consob delle modalità di accesso ai documenti che contengono le informazioni chiave, aggiungere, alla fine del comma, i criteri di maggiore diffusione tra i risparmiatori, di valore delle emissioni pregresse di titoli della stessa specie e di mag-

giore complessità dei PRIPs quale parametro per garantire l'efficace esercizio dell'attività di vigilanza su tali prodotti;

e osservazioni:

verificare la necessità di prevedere un allineamento dei requisiti in modo da eliminare il contrasto fra le definizioni di PMI

differenziare le due tipologie di imprese con denominazioni facilmente distinguibili dagli operatori.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Sottocommissione per i pareri

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
110^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Barbaro, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): seguito e conclusione dell’esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 1)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° ottobre.

Riprende l’esame del documento conclusivo.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) richiama i contenuti dello schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 1° ottobre, di cui raccomanda l’approvazione.

Il senatore BARBARO (*L-SP-PSd’Az*) interviene per manifestare apprezzamento per lo schema di documento conclusivo presentato dalla relatrice, sottolineando in particolare la parte in cui si rileva come i meccanismi di attribuzione dei punteggi si siano rilevati per diversi aspetti al-

quanto inefficaci, che trova eco nella conclusione di cui al numero 1. Su tali punti fondamentali è intendimento della sua parte politica richiamare l'attenzione del Ministro.

La relatrice MONTEVECCHI (*M5S*) manifesta soddisfazione per la conclusione dell'indagine conoscitiva evidenziando come lo schema di documento conclusivo individui linee di indirizzo frutto dell'ascolto laborioso e spesso non semplice degli ultimi mesi; si augura che esso possa costituire il primo passo di una fruttuosa collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la definizione di nuovi parametri di riparto del Fondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo è posto ai voti e approvato, autorizzando la Presidenza ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione delle sedute che saranno convocate la prossima settimana il seguito della discussione in sede redigente dei disegni di legge nn. 1146 e 647, di avviare quella del disegno di legge n. 1421 e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992. Sono state inoltre individuate le possibili audizioni da svolgere nell'ambito delle varie procedure informative in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 ottobre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI DI ENAV S.P.A., ADR AEROPORTI DI ROMA S.P.A. E DELLA
DOTTORESSA OLGA SIMEON, ESPERTO NAZIONALE COMMISSIONE EUROPEA, DI-
REZIONE GENERALE CONCORRENZA, AIUTI DI STATO TRASPORTI, NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 727 (DELEGA TRASPORTO AEREO)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria**76^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La vicepresidente FATTORI ricorda che nella seduta del 2 ottobre è stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è tenuta a fornire parere alla 1^a Commissione.

Chiede pertanto se vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale.

Il senatore TARICCO (PD) fa presente innanzitutto che il trasferimento delle competenze in materia di turismo realizzato lo scorso anno con il decreto-legge n. 86 del 2018 in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) non ha avuto in concreto ancora possibilità di produrre effetti percepibili: di conseguenza, il ritrasferimento di tali competenze effettuato con il decreto-legge in esame in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) comporta effetti tutto sommato limitati. Sottolinea il legame che deve sussi-

stere in ogni caso tra il turismo e gli aspetti enogastronomici del settore ricordando come anche recenti dichiarazioni del Ministro confermino la volontà di operare in tale direzione. Ritiene necessario evitare di compiere errori di prospettiva, in quanto l'Italia, oltre che il Paese del *made in Italy*, è al tempo stesso anche sede di un patrimonio artistico, paesaggistico e culturale unico al mondo. Rileva come in alcune zone del Paese gli aspetti enogastronomici rivestano un valore fondamentale ma anche in tali realtà la proposta turistica, se non agganciata ad altri valori di portata più ampia, risulterebbe assai debole. Più in generale sottolinea la necessità di presentare sui mercati esteri una proposta turistica di carattere globale, che contenga al proprio interno anche gli aspetti enogastronomici: è acclarato che infatti solo in presenza di offerte complete si ottengono risultati significativi, in grado di intercettare turismo ad alto valore aggiunto e di qualità elevata.

In conclusione, nel condividere la soluzione proposta con il provvedimento in esame che vede il trasferimento in capo al MIBACT delle competenze in materia di turismo, non ritiene contraddittoria tale scelta che va correttamente inquadrata all'interno di un percorso di valorizzazione complessiva del Paese sotto l'aspetto storico, culturale e paesaggistico.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sia stato un gravissimo errore accantonare dopo appena un anno quanto previsto dal decreto-legge n. 86 del 2018, che aveva meritoriamente trasferito le competenze in materia di turismo presso il MIPAAF. Esprime perplessità sulla scelta compiuta da una parte dell'attuale maggioranza di tornare indietro rispetto a una riforma che appena un anno fa aveva giudicato positivamente e sottolinea come una fetta sempre più larga del mercato turistico, stimabile intorno al 45 per cento, è legata a scelte che vengono compiute in base alle caratteristiche enogastronomiche dei territori. Sottolinea come il ritrasferimento delle competenze in materia di turismo al MIBACT creerà inevitabilmente una serie di problemi, a seguito del necessario spostamento non soltanto di risorse finanziarie ma anche di personale, strumentazioni ed attività particolarmente complesse.

In conclusione ritiene che sarebbe stato preferibile attendere un lasso di tempo maggiore prima di procedere ad un eventuale ritrasferimento di funzioni, al fine di verificare gli eventuali effetti positivi o negativi della riforma a suo tempo introdotta dal decreto-legge n. 86 del 2018. Auspica comunque un ripensamento, almeno parziale, da parte dell'attuale maggioranza sull'argomento.

Il senatore TRENTACOSTE (*M5S*) ricorda che, in sede di discussione del decreto-legge n. 86 del 2018 che trasferiva le funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF, era stato sottolineato con favore come tale operazione consentisse di svolgere un'azione di propaganda all'estero in favore delle produzioni enogastronomiche italiane, facilitando pertanto l'esportazione di molti prodotti simbolo del Paese. Ritiene che con il de-

creto-legge in esame venga compiuto rispetto a tale percorso un passaggio difficile da comprendere. Sottolinea la propria personale posizione in materia secondo cui la materia del turismo è troppo importante in Italia per essere associata all'azione di un altro Ministero; ritiene necessario pertanto attribuire al turismo maggiore autonomia, creando un Ministero *ad hoc* o, meglio ancora, costituendo un apposito Dipartimento ad esso dedicato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In conclusione, al di là di alcune inevitabili perplessità, giudica positivamente il riordino posto in essere con il decreto-legge in esame auspicando al tempo stesso che possa essere dedicata maggiore attenzione ad un settore di grande importanza per il Paese.

La relatrice ABATE (*M5S*) ricorda come nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle figurasse proprio la creazione di un Ministero specificamente dedicato al turismo, in un'ottica di valorizzazione del settore. È vero che lo scorso anno era stato giudicato favorevolmente il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF, ma al tempo stesso ritiene che aver collegato un settore così importante ad un solo Ministero abbia un carattere riduttivo. Critica piuttosto che si siano volute ritrasferire tali competenze in capo al MIBACT, Ministero in grado di garantire comunque un approccio al turismo di portata più ampia, in tempi troppo rapidi, senza aver avuto modo di verificare gli effetti di quanto a suo tempo stabilito con il decreto-legge n. 86 del 2018.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) condivide quanto precedentemente affermato dai colleghi del Movimento 5 Stelle sottolineando l'opportunità che in Italia venga istituito un Ministero specificamente dedicato al turismo. Critica inoltre il provvedimento in esame in quanto ritrasferisce le competenze in materia di turismo in capo al MIBACT senza aver preliminarmente compiuto alcuna valutazione in merito agli effetti del precedente trasferimento di funzioni effettuato con il decreto-legge n. 86 del 2018. Ritiene in definitiva che scelte così importanti andrebbero compiute a seguito di valutazioni maggiormente ponderate.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ribadisce le proprie considerazioni espresse circa un anno fa in sede di discussione sul decreto-legge n. 86 del 2018, quando aveva sottolineato che il MIBACT non era stato in grado di assicurare alla materia del turismo il necessario supporto. In particolare, non essendo state realizzate le necessarie politiche per lo sviluppo turistico dei territori, aveva valutato positivamente il trasferimento di funzioni in capo al MIPAAF. Concorda inoltre con quanto affermato dal senatore Battistoni – secondo cui sarebbe stato opportuno attendere prima di ritrasferire la funzione turistica in capo al MIBACT in modo tale da poter disporre di elementi di valutazione circa gli effetti della precedente riforma – nonché dai senatori del Movimento 5 Stelle, secondo i quali sarebbe importante attribuire maggiore autonomia al settore del turismo.

In conclusione stigmatizza il comportamento del Governo che, con il decreto-legge in esame, ha affrontato nello stesso provvedimento tematiche assai eterogenee tra loro, tra cui quella dei ruoli, delle carriere e dei compensi delle Forze di polizia e delle Forze armate, su cui il proprio Gruppo si è sempre espresso positivamente.

Interviene il senatore TARICCO (*PD*) per precisare che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui il turismo enogastronomico sarebbe alla base del 45 per cento delle scelte turistiche compiute nel Paese. Ricorda inoltre come, secondo l'ultimo Rapporto della Banca d'Italia, alle basi delle scelte turistiche in favore dell'Italia vi siano prevalentemente motivazioni di carattere storico e culturale.

Fa presente infine che la presentazione di decreti-legge di riordino delle funzioni dei Ministeri è una caratteristica che accomuna la maggior parte dei Governi che si sono succeduti in Italia negli ultimi dieci anni.

La vicepresidente FATTORI (*M5S*) ricorda che, quale relatrice del decreto-legge che aveva previsto lo spostamento del turismo in capo al MIPAAF, aveva previsto nel parere votato allora dalla Commissione una raccomandazione al Governo per la creazione di un Ministero specificamente dedicato al turismo, scelta quest'ultima votata anche dal Gruppo della Lega. Auspica pertanto che anche la relatrice possa sottolineare tale aspetto nel parere che andrà a predisporre.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) rileva che, nonostante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al MIPAAF realizzato con il decreto-legge n. 86 del 2018, non sono mai state esaminate in Commissione agricoltura tematiche in qualche modo legate al turismo nel corso dell'ultimo anno. Ritiene pertanto che la scelta precedentemente compiuta di accorpare la materia del turismo all'agricoltura abbia presentato aspetti problematici, probabilmente dovuti all'attribuzioni di un numero eccessivo di funzioni in capo al MIPAAF.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che quanto sottolineato dal senatore De Bonis si è verificato in quanto la competenza in materia di turismo è attribuita alla 10^a Commissione.

Il senatore MOLLAME (*M5S*), dopo aver ricordato che con il provvedimento in esame si ritrasferiscono le funzioni del turismo in capo al MIBACT, ritiene che vadano tenuti in debita considerazione anche gli aspetti enogastronomici del settore. A riguardo ritiene auspicabile che nel parere che la Commissione andrà ad esprimere venga sottolineata l'opportunità di creare un tavolo permanente tra il MIBACT e il MIPAAF per affrontare in maniera sinergica tutte le complesse problematiche del settore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si chiude pertanto la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sull'affare assegnato in titolo sottolineando come la presenza eccessiva nei nostri territori di alcune specie di fauna selvatica sta causando danni di ingenti proporzioni all'agricoltura e alla zootecnia, con evidenti ripercussioni sui bilanci delle aziende agricole. In vaste aree del Paese il fenomeno compromette l'economia del settore e l'equilibrata ed integrata coesistenza tra attività umane e specie animali, per non parlare delle ricadute in termini di pubblica sicurezza sia nelle campagne che nei centri abitati.

La questione dei danni da selvatici riguarda pressoché l'intero territorio italiano, con una crescita dell'incidenza di tipo esponenziale verificatasi soprattutto negli ultimi anni. Le relative problematiche possono essere analizzate sotto diversi aspetti.

Sotto l'aspetto economico la presenza eccessiva di alcune specie di animali selvatici, soprattutto di ungulati, rende più difficoltoso e oneroso lo svolgimento dell'attività agricola, a causa dei raccolti distrutti, del bestiame ucciso dai grandi predatori, dei cedimenti delle infrastrutture irrigue, per non parlare dei connessi rischi sanitari, sia per l'uomo che per la zootecnia. La crescita di tali tipologie di danni è all'origine peraltro di rilevanti fenomeni di abbandono di terre coltivate, con conseguenze negative anche sul versante della tenuta idrogeologica dei territori.

Sotto l'aspetto ambientale il fenomeno è all'origine di alterazioni ecosistemiche e di disequilibri tra specie, con un incremento del rischio di estinzione di animali caratteristici dei territori italiani e una conseguente perdita di biodiversità dovuta al proliferare indiscriminato di alcune specie alloctone.

Sotto l'aspetto della sicurezza pubblica e della relativa disciplina civiltistica va ricordata l'incidenza crescente degli incidenti stradali (con vittime) causati da animali selvatici nonché dei casi di aggressioni dirette anche nei confronti dell'uomo. Nei primi 7 mesi del 2019 l'Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) ha già registrato 82 episodi gravi che hanno causato 10 morti e 113 feriti; nel 2018 sono stati contati 138 incidenti gravi causati da fauna selvatica, che hanno provocato 14 morti e 205 feriti.

Non vanno infine sottovalutate le ripercussioni del fenomeno anche sotto l'aspetto sanitario, dovute al diffondersi di malattie causate da animali selvatici.

In questo quadro è evidente che le attuali politiche, orientate quasi esclusivamente alla mera conservazione, dovrebbero essere ripensate per essere affrontate in una nuova prospettiva, in grado di governare questi processi nonché di contenere i relativi danni.

Come detto in precedenza, il fenomeno manifesta una dinamica in continua crescita. Finché alcuni animali, come gli ungulati, erano limitati nel loro numero e presenti soltanto in determinate aree del Paese i danni da fauna selvatica in agricoltura erano tutto sommato contenuti. Tuttavia con il passare del tempo, a causa dell'assenza di predatori e in conseguenza di un regime di tutela nonché della crescente disponibilità di aree montane o collinari abbandonate dall'agricoltura, si sono venuti a creare nuovi habitat particolarmente favorevoli alla ripopolazione di determinate specie.

L'esempio più eclatante riguarda i cinghiali, responsabili di circa l'80 per cento dei danni causati all'agricoltura, per i quali si è passati da una popolazione di circa 50 mila capi presenti in Italia nel 1980 ai 900 mila nel 2010 fino ad arrivare, secondo alcune stime, a quasi 2 milioni di esemplari nel 2019. Al tempo stesso si è notevolmente esteso l'ambito territoriale in cui questi animali arrivano a spingersi in cerca di cibo, con evidenti ripercussioni in termini di colture danneggiate ed un aumento di aggressioni e incidenti stradali comunque riconducibili alla incontrollata proliferazione della specie. Come precisato dal sottosegretario Pesca lo scorso 23 gennaio alla Camera, in risposta ad un'apposita interrogazione, tali ungulati presentano peraltro un rischio reale di trasmissione di epidemie particolarmente gravi, quali la peste suina africana che, proveniente dai Paesi europei del Nord-est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari quali, ad esempio, insaccati e prosciutti, vanto del nostro *made in Italy*.

Altro problema rilevante discende dal mancato controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando seri danni all'agricoltura: è il caso, ad esempio, delle nutrie, responsabili per i danni causati alle colture e alle arginature. A tale riguardo appaiono a rischio idraulico soprattutto quei piccoli corsi d'acqua in cui la profondità della tana può superare la metà della larghezza arginale.

L'incidenza economica nel settore agricolo dei danni da fauna selvatica è particolarmente significativa. Va tenuto conto, peraltro, che tali danni - sebbene siano spesso particolarmente onerosi per le aziende - spesso non vengono denunciati per la complessità delle procedure burocratiche necessarie e per la scarsità dei fondi messi a disposizione per i risarcimenti. La consuetudine di non denunciare i danni non consente così di disporre di dati sufficientemente attendibili sulla reale dimensione del fenomeno.

Comunque, secondo la Cia-Agricoltori Italiani ad oggi i danni diretti al settore agricolo accertati dalle Regioni corrisponderebbero a circa 50-60 milioni di euro l'anno. Secondo altre fonti i danni sarebbero di entità ancora maggiore. A titolo di esempio la Regione Veneto nel 2018 ha ricevuto ri-

chieste di risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica per oltre un milione e 200 mila euro, di cui ne sono stati liquidati oltre 800 mila euro.

Quanto ai i metodi e agli strumenti che vengono proposti e adottati per la prevenzione o la protezione dai danni provocati dagli animali selvatici, si fa una distinzione tra metodi di prevenzione e metodi di protezione. I metodi di prevenzione consistono nel contenimento del numero degli esemplari delle specie che danneggiano le colture agricole, metodi tuttavia di efficacia limitata qualora l'abbattimento di tali animali è vietato o limitato a cacciatori di selezione. I metodi di protezione sono invece quelli diretti a creare delle barriere idonee ad ostacolare e impedire l'accesso agli animali nelle aree coltivate: metodi purtroppo difficilmente applicabili su grandi estensione e che oltretutto presentano un costo rilevante che finisce per gravare in modo significativo sulla economicità della produzione e, in definitiva, sulla possibilità di guadagno per l'agricoltore.

Si tratta comunque di strumenti insufficienti e inadeguati, alla luce della proliferazione di determinate specie particolarmente dannose e considerata la crescita continua dei danni arrecati alle colture ed all'attività agricola in generale.

Appare dunque opportuno che la Commissione agricoltura approfondisca la questione, per comprendere la diffusione nel territorio e le effettive dimensioni (anche economiche) del problema, al fine di individuare e proporre possibili soluzioni.

La relatrice chiede pertanto ai senatori di comunicare alla Presidenza eventuali suggerimenti o indicazioni per audizioni o altri approfondimenti.

Dopo un richiamo fatto dalla vicepresidente FATTORI (*M5S*) ad un'esperienza di filiera ambientale realizzata presso la tenuta presidenziale di Castelporziano, la relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come presso l'ex tenuta presidenziale di San Rossore, attualmente gestita dalla regione Toscana, non vengano effettuati i necessari controlli selettivi sulla proliferazione della fauna selvatica, con conseguente negative soprattutto per quanto concerne la diffusione dei cinghiali.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) invita la Commissione a prendere in esame anche i diversi disegni di legge presentati in materia, uno dei quali anche a proprio nome, in quanto il tema riveste un carattere di estrema urgenza.

La vicepresidente FATTORI fa presente a riguardo che, a seguito di una richiesta in tal senso effettuato dalla Presidenza di questa Commissione diretta ad una riassegnazione alle Commissioni 9^a e 13^a riunite di alcuni disegni di legge in materia di controllo della fauna selvatica, la Presidenza della 13^a Commissione si è espressa in favore del mantenimento dell'assegnazione già disposta in capo esclusivamente alla predetta Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in titolo.

Premette anzitutto che l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo. Secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 Kg/anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, di oltre 23.3 mila tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la Regione più produttiva con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna. L'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame. Fa presente inoltre che da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria, violente grandinate che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura. L'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale, ed in modo ancora più accentuato, stante la dimensione, per il territorio piemontese, come la più critica e problematica di sempre. Le pesime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata. A solo titolo esemplificativo, nel 2019, in provincia di Cuneo, risulta quasi azzerata la produzione dei mieli di acacia, tarassaco e ciliegio, che hanno fatto registrare meno di 2 Kg per alveare, contro una media storica di 20-25 Kg per l'acacia e di 10 Kg per

tarassaco e ciliegio. È invece di 10 Kg per alveare la produzione di miele di castagno, rododendro e millefiori di alta montagna, numeri lontani dalle medie di 20-25 Kg. La produzione di melata, infine, si è attestata sui 3 Kg per alveare, contro i 15-20 Kg di media.

Lo scarso raccolto è stato perlopiù consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dunque, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente indebolimento delle famiglie stesse.

In questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo.

Le aziende apistiche sono peraltro reduci purtroppo da un trend negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare una annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA «Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019», che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione soprattutto nelle regioni del Settentrione, data la forte specializzazione di tale produzione al Nord dell'Italia. In Piemonte, secondo anagrafe apistica, sono stati rilevati un totale di 5.769 apicoltori in regola con il censimento di cui 3.851 amatoriali che producono per autoconsumo (67 per cento del totale) e 1.918 che producono per il commercio (33 per cento del totale) e di questi ultimi ben 457, con più di 100 alveari, hanno sviluppato un'importante attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari, circa 129.586. A maggio 2019 il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi, che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari.

Sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro (la sola regione Piemonte con 16,4 milioni di euro), rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando.

Conclude sottolineando la necessità di comprendere quali iniziative possano essere attivate nei confronti delle aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, anche in

considerazione del fatto che intervenire a sostegno dell'apicoltura contribuisce altresì allo sviluppo delle produzioni agricole italiane di qualità, che sono fortemente connesse all'impollinazione delle api ed al mantenimento della biodiversità.

Il relatore chiede infine ai senatori di trasmettere alla Presidenza suggerimenti o indicazioni per lo svolgimento di audizioni o altri approfondimenti.

La vicepresidente FATTORI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito ad una disposizione, approvata nel corso della scorsa legislatura, concernente l'indicazione della provenienza del miele da agricoltori italiani.

Il relatore TARICCO (*PD*), dopo aver evidenziato che l'argomento andrà sicuramente approfondito nel corso delle prossime audizioni, ritiene comunque che la normativa attuale necessiti di alcuni miglioramenti diretti a garantire ai produttori di vero miele italiano la necessaria tutela.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 106

*Presidenza della Vice Presidente
FATTORI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI TUBERASS, UNIONE PIEMONTESE TRIFULAU E CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria**84^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MORASSUT risponde all'interrogazione n. 3-01114, evidenziando innanzitutto, che il porto di Napoli è dotato di un Piano regolatore portuale, attualmente vigente, approvato con decreto ministeriale n. 2478 del 22 aprile 1958 e successive varianti approvate, da ultimo, con decreto ministeriale n. 3409 dell'8 novembre 1982.

Tanto premesso, per quanto attiene al progetto «Molo Beverello Napoli – adeguamento tecnico funzionale», occorre segnalare che lo stesso riguarda la riqualificazione di infrastrutture esistenti per la realizzazione del *terminal* passeggeri per unità navali veloci presso la Calata Beverello del Porto di Napoli, attraverso un miglioramento funzionale del *terminal* passeggeri oggi esistente e operante. Il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella formulazione precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104 del 2017, è stato avviato con l'acquisizione dell'istanza del proponente in data 12 giugno 2012.

In data 7 giugno 2012 è stato dato avviso al pubblico della presentazione dell'istanza sulla Gazzetta Ufficiale. Nei 45 giorni di consultazione del pubblico non sono pervenute osservazioni.

L'istruttoria presso la Commissione Tecnica VIA/VAS si è conclusa in data 16 novembre 2012 con parere positivo di esclusione dalla VIA subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni da ottemperarsi in fase di cantierizzazione o nella fase immediatamente precedente l'avvio dei lavori. Occorre, inoltre, precisare, che il provvedimento direttoriale del 5 dicembre 2012 non prevede un termine entro il quale debbano essere realizzati i lavori. Si rappresenta, altresì, che, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente, non è pervenuta alcuna istanza per la valutazione di modifiche al progetto già approvato. Ad ogni modo, tutta la documentazione relativa al procedimento di VIA è disponibile sul portale istituzionale del Ministero dell'ambiente.

A quanto fin qui esposto si aggiunga che, nel febbraio 2006, l'Autorità Portuale di Napoli ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto di «Adeguamento della darsena di Levante a *terminal* contenitori mediante colmata, e conseguenti opere di collegamento», ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2007 recante «Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli». La Commissione VIA ha ritenuto che il progetto doveva essere sottoposto a procedura di VIA. In adempimento a ciò, nel giugno 2006, l'Autorità Portuale di Napoli ha presentato la relativa istanza di VIA e il procedimento si è concluso con decreto del 9 gennaio 2008, positivo con prescrizioni.

Nel giugno 2014 il proponente ha chiesto un parere al Ministero circa la necessità di sottoporre o meno a verifica di assoggettabilità a VIA una modifica progettuale relativa all'introduzione di un «diaframma plastico integrativo posizionato lungo la «calata di riva», in posizione meno arretrata rispetto al diaframma plastico già approvato e presente più a monte (nell'area attualmente in concessione alla Tirreno *Power*), la cui costruzione è attualmente interrotta.». La Commissione tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 1563 del 18 luglio 2014 con il quale, in esito alle proprie valutazioni, ha ritenuto che il progetto «rappresenta una mera riarticolazione delle modalità realizzative del Progetto già approvato nell'ambito del decreto VIA n. 5 del 1° settembre 2008, che non produce alcun impatto ulteriore rispetto a quanto già valutato» e che pertanto non fosse necessario sottoporlo ad alcuna ulteriore procedura di valutazione ambientale.

Successivamente, in data 6 agosto 2015, l'Autorità Portuale di Napoli ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a VIA per una modifica del progetto di cui al decreto VIA del 9 gennaio 2008, consistente nel «riutilizzo dei materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi per il riempimento della doppia parete combinata che delimita verso mare la cassa di colmata della Darsena di Levante e che rappresenta il 15 per cento circa dell'intera colmata». Nello specifico, la variante «prevede la sostituzione del materiale di cava utilizzato per il riempimento della doppia palancolata anche con materiale proveniente dall'attività di demoli-

zione e salpamento svolte nel cantiere, purché conforme dal punto di vista della qualità chimico fisica».

Con provvedimento direttoriale n. 207 del 25 maggio 2016, sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA n. 2078 del 13 maggio 2016, secondo il quale «la modifica proposta al progetto comporta una riduzione degli impatti ambientali complessivi già valutati in sede di VIA», detta modifica progettuale è stata esclusa dalla VIA, «fatte salve le autorizzazioni degli impianti e delle attività di recupero dei rifiuti da parte delle Autorità competenti, la certificazione delle analisi e delle caratterizzazioni dei materiali effettuata dall'ARPA Campania come previsto dalle premesse del presente parere, nonché la verifica da parte degli enti competenti del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale».

Alla luce delle considerazioni svolte, fermo restando che le attività di gestione dei rifiuti connesse alle attività di realizzazione del progetto in questione sono poste in capo alle Autorità competenti, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito e a tenersi informato, senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla situazione.

Il senatore PRESUTTO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della risposta. Al riguardo, più in particolare, sottolinea l'importanza delle attività di monitoraggio che il Ministero ha svolto e intende continuare a svolgere, sia con riferimento al rischio di possibili difformità per quanto riguarda la realizzazione delle opere relative al Molo Beverello, sia per ciò che attiene alla gestione delle rilevanti e note problematiche relative alla darsena di Levante.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,15.

Plenaria

85^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente
MORONESE*

La seduta inizia alle ore 14,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) illustra il provvedimento in esame rilevando, in via preliminare, che lo stesso è predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n.163 (legge di delegazione europea 2016-2017), contenente una delega al Governo finalizzata all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi contenuti in direttive europee attuate mediante regolamenti. La finalità del presente schema di decreto legislativo è quella di implementare, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Al fine di disciplinare quanto disposto dal citato regolamento è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, che non ha però consentito, in quanto strumento regolamentare, l'introduzione di un apparato sanzionatorio e che ha portato l'Unione europea alla notifica di una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per mancata comunicazione delle misure adottate per la riduzione dei suddetti gas ad effetto serra (EU- PILOT 9154/2017/CLIMA). A tal fine il presente schema di decreto si propone di adempiere a quanto previsto dalla legislazione europea adeguando le disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2013 alle nuove e più severe norme previste dal regolamento (UE) n. 517/2014.

I gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-gas) come i perfluorocarburi, idrofluorocarburi e l'esalfluoruro di zolfo sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche il cui utilizzo sta crescendo rapidamente a causa del maggiore impiego in prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas. Si stima, infatti, che l'impatto sul clima che il loro utilizzo comporta è paragonabile a quello dell'intero settore dell'aviazione. Ragion per cui il citato regolamento (UE) n. 517/2014 mira a ridurre le emissioni F-gas con l'adozione di una serie di misure quali: il contenimento delle perdite, il loro recupero, la promozione di regimi di responsabilità del produttore la manutenzione, l'assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature nonché le restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 19 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, e cioè la previsione di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi rego-

lamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

L'articolo 2 richiama l'applicazione delle definizioni dettate dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.

L'articolo 3 individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014. Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro per chi rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito. Al comma 2 si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro per l'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di F-gas, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa. Il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro per l'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita.

L'articolo 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di F-gas.

L'articolo 5 introduce sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite. Per tali violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro.

L'articolo 6 individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati a effetto serra previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 8 prevede, ai commi 1 e 2, e nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 1, 2 e 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, sanzioni che variano da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 euro in caso di violazione degli obblighi di certificazione necessari per lo svolgimento di determinate attività quali: l'installazione, l'assistenza, la manutenzione, la riparazione, delle apparecchiature, nonché i controlli sulle stesse.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, prevede la pena dell'arresto da tre a nove mesi o dell'ammenda da 50.000 a 150.000 euro in caso di violazioni degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencate all'allegato III dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014. Si precisa, inoltre, che il divieto non si applica ad apparecchiature ad alta efficienza energetica.

L'articolo 10 reca sanzioni in caso di violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.

L'articolo 11 determina le sanzioni per chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo nonché per chi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viola

taluni obblighi relativi ai gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione, fissati dall'articolo 13, comma 3, del regolamento (UE) 517/2014. Al comma 2, si dispone che le violazioni siano sanzionate in via pecuniaria, con importi da 10.000 a 100.000 euro. In questo caso si tratta di sanzioni che vengono introdotte nell'ordinamento italiano per la prima volta e dalle quali, secondo quanto precisato nella relazione tecnico-finanziaria, determina un aumento delle entrate della finanza pubblica.

L'articolo 12 reca norme relative alla violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi, stabilendo sanzioni a carico di chi immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (comma 1), oppure senza presentare la relativa dichiarazione di conformità (comma 2). In forza dell'articolo 12, comma 1, dello schema in esame, se l'autorizzazione necessaria manca, chi immette in commercio le apparecchiature caricate con idrofluorocarburi è punito con una sanzione pecuniaria che va da 50.000 a 150.000 euro.

L'articolo 13 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all'utilizzo delle quote nei confronti dei produttori importatori e rappresentanti esclusivi i quali immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza avere avuto l'assegnazione della rispettiva quota: costoro saranno puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi oppure con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro.

L'articolo 14 prevede, per i soggetti quali produttori, importatori e rappresentanti esclusivi che non effettuano la registrazione che violano le disposizioni riguardanti il registro elettronico delle quote, la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 15 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di omissione di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima delle sostanze elencate all'articolo 19 allegati I e II del regolamento n. 517/2014/UE

L'articolo 16 stabilisce il procedimento sanzionatorio da applicare nonché le attività di vigilanza e controllo da esercitare, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può usufruire del supporto tecnico del I comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nonché dell'agenzia delle dogane dei monopoli.

L'articolo 17 disciplina i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame. In partico-

lare, è specificato che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 18, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 19 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla relatrice di precisare se le modifiche proposte con l'atto del Governo in esame determinino un inasprimento del quadro sanzionatorio nella materia considerata.

Anche il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla relatrice un approfondimento sul punto su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Pazzaglini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria**124^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, illustra uno schema di parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, in cui ricorda anzitutto che esso interviene a tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti *riders*, i lavoratori con disabilità, gli LSU (lavoratori socialmente utili) e LPU (lavoratori di pubblica utilità) e i lavoratori precari (capo I, articoli 1-8). Il decreto contiene, inoltre, disposizioni di rafforzamento delle strutture amministrative dell'INPS, ai fini dell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza (articolo 5) e reca disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in varie parti del territorio del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (capo II, articoli 9-15).

Nello schema di parere sottolinea, in particolare, gli articoli 11, 13 e 15, e richiama la normativa europea pertinente, in materia di aiuti di Stato e relativa al sistema europeo sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

In conclusione, ritiene che il provvedimento e i relativi emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice FEDELI (*PD*) preliminarmente ringrazia per la sollecita trasmissione ai commissari degli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito per il parere e condivide le conclusioni del Presidente relatore sull'assenza di elementi di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa europea.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, invece, il voto di astensione del suo Gruppo, in quanto ritiene che l'emendamento presentato dal Governo sulla disciplina relativa ai *riders* rappresenti un passo indietro, ponendo paletti rigidi considerati in senso negativo dagli stessi soggetti interessati. Esprime invece valutazione positiva sull'emendamento in materia di reddito di cittadinanza, che supera la questione politica eliminando la possibilità di accesso da parte di chi è in custodia cautelare, e sulle disposizioni in materia di crisi aziendali, in cui si cerca di riequilibrare il vantaggio fiscale tra imprese di grandi e di piccole dimensioni.

Anche il senatore FAZZOLARI (*FdI*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, accanto a disposizioni condivisibili, come quelle sul reddito di cittadinanza, la disciplina sui *riders* esprima una visione antica e fallimentare di chi pensa di poter risolvere il precariato e la disoccupazione per editto. Con l'equiparazione al lavoro subordinato, si otterrà, invece, l'effetto di scoraggiare le multinazionali datoriali a operare nel settore, con una conseguente minore occupazione degli stessi *riders*. Ritiene, inoltre, anacronistiche le norme del decreto a sostegno delle grandi aziende in crisi. Tali crisi, essendo espressione di un generale indebolimento dei rispettivi settori industriali, dovrebbero, invece, essere oggetto di una chiara politica di riconversione da parte del Governo.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) preannuncia il suo voto di astensione su un provvedimento che, a suo avviso, avrebbe dovuto occuparsi maggiormente delle piccole e medie imprese italiane. Auspica inoltre che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sul provvedimento in esame presso la Commissione di merito, siano presi nella dovuta considerazione e che il Governo si faccia portatore delle esigenze delle PMI anche in sede europea.

Il presidente relatore LICHERI (*M5S*) replica agli intervenuti e ribadisce – pur condividendo le riflessioni del senatore Fazzolari – l'esigenza di intervenire con urgenza a tutela delle persone che lavorano in modo precario nel settore della consegna di beni per conto altrui, per adempiere a un dovere morale, di fronte a un'economia che non dà segnali incoraggianti, a partire dalla stagnazione tedesca.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie.

Sottolinea, in particolare, l'articolo 2, in cui sono definite le nozioni, ai fini della disciplina in esame, di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie. Precisa, al riguardo, che la seconda categoria comprende i soggetti operanti nell'ambito di organizzazioni sanitarie e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Tra questi vi rientrano anche i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Riguardo alla nozione di organizzazioni sanitarie, rileva che vi rientrano anche: i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina; gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti considerati come organizzazioni sanitarie, ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per i medesimi.

L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, a cura dell'impresa produttrice, mediante comunicazione dei dati al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5, relativamente alle convenzioni e alle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro. Sono altresì soggette a obbligo di comunicazione le predette convenzioni ed erogazioni, in favore di un'organizzazione sanitaria, qualora abbiano un valore

unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro, nonché gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

Nel caso in cui le imprese produttrici siano costituite in forma societaria, l'articolo 4 richiede loro una comunicazione annua al citato registro pubblico telematico, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie siano titolari di azioni o quote di capitale della società, o abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede, come accennato, l'istituzione, nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico, denominato «Sanità trasparente», liberamente accessibile per la consultazione, in cui saranno pubblicati, oltre ai dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, anche atti sanzionatori di cui al successivo articolo 6. L'istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 5, è quantificato in 300.000 euro per il 2019 ed in 50.413 euro annui a decorrere dal 2020.

L'articolo 6 reca le disposizioni relative al sistema di vigilanza e l'impianto sanzionatorio, nei confronti degli obblighi di comunicazione da parte delle imprese produttrici.

L'articolo 7 prevede la relazione annuale alle Camere, sullo stato di attuazione della legge, mentre l'articolo 8 reca le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ATTACCO DELLA TURCHIA NEL NORD DELLA SIRIA

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le gravi azioni di aggressione che la Turchia sta compiendo nel Nord della Siria nei confronti della popolazione curda. Chiede quindi di poter procedere alle necessarie interlocuzioni con i ministri e i commissari europei competenti, ricordando gli ingenti stanziamenti che l'Unione europea fornisce alla Turchia, Paese candidato all'adesione e nell'ambito dell'accordo sui rifugiati.

La senatrice FEDELI (*PD*) concorda con il giudizio fortemente negativo sui fatti che stanno accadendo nel nord della Siria, che hanno visto tra le vittime anche la dirigente curda Hevrin Khalaf. Auspica che il tema sia

portato anche all'attenzione dell'Assemblea e che la Commissione possa svolgere audizioni di approfondimento.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) rileva gli importanti risvolti europei della vicenda, di competenza della 14^a Commissione, anche in considerazione dello *status* della Turchia quale Paese candidato all'adesione. A suo avviso, va svolta una riflessione su un Paese che ritiene per molti aspetti illiberale, e che sta compiendo in queste ore una vera e propria azione di guerra. Ritiene necessario quindi che l'Unione europea esprima, in modo univoco, una ferma condanna su quanto sta avvenendo.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) si associa alla condanna espressa dai colleghi nei confronti della Turchia e sollecita l'audizione dei ministri competenti in Aula, per la formulazione di una linea condivisa e da promuovere in sede europea. Condivide la proposta di discussione in Commissione, su questo e su altri temi, con audizioni compresi i commissari europei, dopo il completamento della formazione della nuova Commissione europea.

Anche il senatore FAZZOLARI (*FdI*) si associa alle richieste di audizione, sottolineando come la Turchia sia un Paese candidato all'adesione, che riceve sette miliardi di euro l'anno dall'Unione europea, cui si aggiungono i 3 miliardi previsti per fronteggiare le crisi migratorie e i circa 30 miliardi dalla BCE per favorire la crescita economica. Ricorda di aver trascorso alcuni anni in Turchia e come negli ultimi anni sia stata sempre più evidente l'islamizzazione del paese rispetto alla sua precedente connotazione come Stato laico. Condivide le posizioni di chi oggi richiede tutela per le popolazioni curde, ma non può non rilevare che analoghe posizioni non siano state tenute negli ultimi anni, quando faceva parte del fronte contrario a Damasco, contribuendo ad aggravare il problema.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) si associa alle posizioni già espresse dai vari colleghi intervenuti e alla proposta di audizione dei ministri e commissari europei.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda le azioni già svolte dal Ministro degli esteri e, nell'esprimere un giudizio di condanna per quanto avvenuto, ritiene necessario procedere agli opportuni approfondimenti conoscitivi in modo da consentire alle Commissioni del Senato di poter esprimere un conferente atto di indirizzo al Governo sulle posizioni da assumere anche in sede europea.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) e il senatore FAZZOLARI (*FdI*) intervengono per precisare diversi aspetti della situazione geopolitica relativa alle popolazioni curde.

Il senatore PITTELLA (*PD*) auspica un lavoro congiunto sul tema con le altre Commissioni eventualmente competenti e ricorda come già nel dibattito di domani sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo il tema potrà essere affrontato a pieno titolo.

Il PRESIDENTE constata la volontà dei Gruppi di procedere all'esame di una vicenda che sta assumendo toni di rilevante gravità. Si riserva quindi di valutare la via proceduralmente più idonea.

La seduta termina alle ore 12,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1476 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge in conversione interviene a tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i cosiddetti riders, i lavoratori con disabilità, gli LSU (lavoratori socialmente utili) e LPU (lavoratori di pubblica utilità) e i lavoratori precari (capo I, articoli 1-8). Il decreto contiene, inoltre, disposizioni di rafforzamento delle strutture amministrative dell'INPS, ai fini dell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza (articolo 5) e reca disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in varie parti del territorio del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (capo II, articoli 9-15);

considerati in particolare:

– l'articolo 11, che esonera, sussistendo determinate condizioni, le imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 dell'articolo 11 subordina l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

– l'articolo 13, che destina 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, nonché, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone», entrambi da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano i proventi delle quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE. Inoltre, per il Fondo per la transizione energetica, il comma 2 dell'articolo 13 prevede che uno o più decreti ministeriali definiscano i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

– l'articolo 15, che introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, al fine di: consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale (lettera *a*); prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale (lettera *b*); disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali (lettera *c*);

richiamata la normativa europea in materia di:

– aiuti di Stato e, in particolare, il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis e i regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

– scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Plenaria**125^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

LICHERI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (n. 107)**(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca l'impianto sanzionatorio per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento (UE) n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra, ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento. Lo schema di decreto è stato predisposto in base all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), che delega il Governo all'adozione delle disposizioni sanzionatorie penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'UE.

La Relatrice ricorda che il regolamento (UE) n. 517/2014 ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 842/2006, mantenendo e rafforzando l'obiettivo di protezione dell'ambiente, e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto. La riduzione delle emissioni di F-gas è perseguita attraverso una serie di misure tra cui: il contenimento delle perdite; il loro recupero; la promozione di regimi di responsabilità del produttore e la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di determinate apparecchiature; l'etichettatura di F-gas e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas; restrizioni all'immissione in commercio e controllo dell'uso.

L'adeguamento dell'ordinamento interno alle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, è stato effettuato mediante il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. Tale decreto, tuttavia, non ha consentito l'introduzione del relativo apparato sanzionatorio e, conseguentemente, l'Unione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/2142, inviando all'Italia, il 25 luglio 2019, una lettera di costituzione in

mora per non aver notificato le misure nazionali relative alle sanzioni nei casi di violazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Lo schema di decreto legislativo in esame si propone quindi di adempiere a quanto previsto dalla legislazione europea, adeguando, integrando o confermando le disposizioni sanzionatorie già previste dal decreto legislativo n. 26 del 2013, relativo al regolamento (CE) n. 842/2006, poi sostituito dal regolamento (UE) n. 517/2014.

Lo schema di decreto in esame consta di 19 articoli. L'articolo 1 chiarisce il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 richiama l'applicazione delle definizioni dettate dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dall'articolo 2 del citato D.P.R. n. 146 del 2018.

L'articolo 3 individua le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni di F-gas previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 4 applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro per la violazione degli obblighi in materia di controllo delle perdite di F-gas, secondo le scadenze e le modalità previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 5 introduce sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sistema di rilevamento delle perdite previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, a cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 100.000 euro.

L'articolo 6 individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri conservati nella banca dati di cui al D.P.R. n. 146 del 2018, stabiliti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di recupero dei gas fluorurati a effetto serra previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 8 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di certificazione previsti dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 9 individua le sanzioni da applicare per la violazione degli obblighi in materia di restrizioni all'immissione in commercio previsti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014.

L'articolo 10 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.

L'articolo 11 determina le sanzioni per chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo nonché per chi viola taluni obblighi relativi ai gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 GWP per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione, fissati dall'articolo 13, comma 3, del regolamento (UE) 517/2014.

L'articolo 12 reca norme relative alla violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di ricarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi.

L'articolo 14 reca norme per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

L'articolo 15 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento.

L'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni, prevedendo che l'attività di vigilanza e accertamento sia esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorità nazionale competente.

L'articolo 17 dispone che i proventi delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sul motivo del ritardo nell'adozione della disciplina sanzionatoria in oggetto.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*), ricordato che lo strumento del regolamento governativo non consente l'adozione di norme sanzionatorie, presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli in cui, richiamati in premessa le basi giuridiche e i contenuti del provvedimento, si rileva che lo schema di decreto provvede ad adeguare compiutamente l'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione europea, entro il 1° gennaio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza del citato regolamento e derivanti dalla conseguente procedura d'infrazione n. 2019/2142.

Propone, quindi, di esprimere osservazioni favorevoli, con i seguenti due rilievi: 1) in riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste nello schema di decreto e considerate le analoghe disposizioni del decreto legislativo in abrogazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'incipit della clausola «salvo che il fatto non costituisca reato»; 2) rilevata una certa omogeneità nell'entità delle sanzioni comminate, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di modulare in modo più marcato la differenziazione tra le diverse entità sanzionatorie previste, a seconda della maggiore o minore gravità della condotta che ne è oggetto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Si apre, quindi, una discussione sulla formulazione del parere, in cui intervengono i senatori Valeria FEDELI (*PD*), LOREFICE (*M5S*) e il presidente LICHERI, a cui replica la relatrice GINETTI (*IV-PSI*), la quale specifica nel parere che i rilievi mirano alla sanatoria delle procedure di infrazione e integra il primo rilievo aggiungendo le parole: o «salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, come riformulato in seduta, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2019) 620 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra i contenuti della proposta di decisione in titolo, volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2027, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), istituita con la decisione n. 573/2014/UE, che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2020.

Il Relatore ricorda, quindi, che la rete trova una sua prima fase embrionale nel 1997 con l'istituzione di un gruppo consultivo informale dei responsabili degli SPI, tramutata in cooperazione rafforzata cui hanno aderito tutti gli Stati membri con la menzionata decisione n.73/2014/UE.

L'atto comunitario in esame delinea altresì gli obiettivi della rete degli SPI allo scopo di contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, rafforzando tra l'altro la cooperazione tra gli attori del mercato del lavoro europeo inclusi tutti i prestatori di servizi per l'impiego (non solo pubblici), le agenzie dell'UE nei settori dell'occupazione, delle politiche sociali, dell'istruzione e della formazione, le parti sociali, i sindacati, le organizzazioni di rappresentanza dei disoccupati, le ONG che operano nel campo dell'occupazione e le autorità regionali e locali.

La proposta di decisione viene adottata ai sensi dell'articolo 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

Il Relatore non ritiene sussistenti criticità relative al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità trattandosi di attività di coordinamento svolte della rete europea dei servizi pubblici per l'impiego in piena aderenza con quanto previsto dai Trattati. Inoltre, le modifiche apportate alla decisione del 2014 riguardano per lo più l'estensione temporale della sua validità.

La rete europea dei servizi pubblici per l'impiego si inserisce a pieno nel sostegno attivo all'occupazione, rilevabile nel principio 4 delle priorità del pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017) 250 – SWD(2017) 201), il cui rafforzamento rientra tra le linee programmatiche prioritarie della Presidente designata della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Tra i futuri impegni della Presidente si segnalano l'introduzione di un salario minimo equo per tutti i lavoratori e un regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione.

La rete, nella sua attività di scambio di buone pratiche, metodologie nell'incontro di domanda e offerta di lavoro e apprendimento comparativo, è complementare all'EURES, il portale europeo della mobilità professionale, e alla nuova Autorità europea del lavoro (ELA).

Ricorda, infine, che la 14^a Commissione, nell'esame della proposta di regolamento COM(2018) 131, che ha poi dato luogo proprio all'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, con il regolamento (UE) 2019/1149, non aveva sollevato questioni ostative relativamente al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, trattando una materia affine all'atto comunitario in esame, le cui attività tra l'altro, come sopra illustrato, sono complementari a quelle della rete europea dei servizi per l'impiego.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La 14^a Commissione permanente esaminato l'atto in titolo,

considerata la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33, che rinvia alla legge di delegazione per l'emanazione della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, nonché l'articolo 32, lettera *d*), della medesima legge, che prevede i limiti minimo (150 euro) e massimo (150.000 euro) delle sanzioni penali ed amministrative comminabili, salvo criteri specifici diversi;

rilevato che lo schema di decreto è volto a dare attuazione all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, sui gas fluorurati a effetto serra, che prevede la definizione del regime sanzionatorio applicabile per inosservanza del regolamento medesimo. La finalità è collegata alla necessità di ridurre le emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto;

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'UE;

considerato che la Commissione europea, con lettera di messa in mora C(2019) 4634 del 25 luglio 2019, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura d'infrazione 2019/2142, contestando la violazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1^o gennaio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di cui al citato regolamento;

rilevato che lo schema di decreto contiene disposizioni volte ad adeguare, integrare o confermare le disposizioni sanzionatorie già previste dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 26/2013) relativamente alle ipotesi di violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, poi sostituito dal regolamento (UE) n. 517/2014;

valutato che:

– le condotte da sanzionare sono compiutamente descritte dal regolamento e che lo schema di decreto si attiene a tali contenuti;

– lo schema di decreto provvede ad adeguare l'ordinamento interno alla previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, in attuazione all'articolo 25 dello stesso regolamento e risolvendo la procedura d'infrazione n. 2019/2142,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi, miranti a dare compiuto adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

– in riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste nello schema di decreto e considerate le analoghe disposizioni del decreto legislativo in abrogazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere l'incipit della clausola «salvo che il fatto non costituisca reato» o «salvo che il fatto non costituisca più grave reato»;

– rilevata una certa omogeneità nell'entità delle sanzioni comminate, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di modulare in modo più marcato la differenziazione tra le diverse entità sanzionatorie previste, a seconda della maggiore o minore gravità della condotta che ne è oggetto, nel rispetto del principio di proporzionalità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Dario Vassallo

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Dario Vassallo, al quale chiede di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Ricorda al dottor Vassallo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il dottor VASSALLO svolge una relazione, in parte secretata, nella quale espone alcune considerazioni relative alle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, fratello dell'audito. Riferisce altresì fatti e circostanze che ritiene collegati all'omicidio riguardanti il contesto politico del Cilento e l'attività delle organizzazioni criminali della zona.

Intervengono per porre quesiti e svolgere rilievi il PRESIDENTE e i senatori MIRABELLI (*PD*), ENDRIZZI (*M5S*) e IANNONE (*FdI*), nonché i deputati BALDINO (*M5S*), FERRO (*FDI*) e NESCI (*M5S*).

Il dottor VASSALLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Dario Vassallo e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della società Nucleco, Alessandro Dodaro, che ringrazia della presenza.

Alessandro DODARO, *presidente della società Nucleco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tullio PATASSINI (*Lega*) e Antonio DEL MONACO (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro DODARO, *presidente della società Nucleco*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,20.

Audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, introduce l'audizione di persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta. Sono presenti le signore Laura Facciolo, Michela Piccoli, Claudia Cunico, Michela Zamboni e il signor Giancarlo Faggionato, rappresentanti del gruppo «Mamme No Pfas», che ringrazia della presenza.

Laura FACCILOLO, Michela ZAMBONI, Claudia CUNICO, Giancarlo FAGGIONATO, Michela PICCOLI, *persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), i senatori Vincenzo D'ARIENZO (*PD*) e Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Michela ZAMBONI, Laura FACCILOLO, Michela PICCOLI, *persone informate di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara concluso l'esame testimoniale.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianluca Guida, direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e don Gennaro Pagano, direttore della Fondazione centro educativo diocesano Regina pacis.

La seduta inizia alle ore 12,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida e del Direttore della Fondazione centro educativo diocesano *Regina pacis*

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti, con particolare riguardo al problema delle cosiddette *baby gang*. Dà quindi la parola al Direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida.

Il dottor Gianluca GUIDA fa presente alla Commissione che gli oltre venti anni di attività come direttore dell'Istituto penale per minorenni di Nisida gli hanno consentito di entrare in contatto con un vero e proprio spaccato del mondo della criminalità minorile, campana soprattutto. Dopo aver fornito una rilettura della favola di cappuccetto rosso e aver sollecitato una riflessione sulle differenze fra la volpe del Piccolo principe e il lupo della favola, entrambi animali selvaggi, ma uno dei quali addomesticato, osserva come si debba nell'analizzare il problema della cosiddetta paranza dei bambini rifuggire da ogni lettura stereotipata del fenomeno. La paranza è sicuramente una forma di *baby gang*, ma con caratteristiche peculiari: essa infatti si connota per la presenza di una vera e propria cultura criminale e per la qualità dell'agito violento. La stessa logica che ispira l'agire di molti adolescenti e che li porta a perseguire i migliori risultati in ogni campo sembra ispirare anche molti degli adolescenti che vivono in questi contesti criminali. Il mancato raggiungimento di questo obiettivo di frustrazione è come per gli altri fonte di frustrazione. La differenza è che, in questi contesti, mancando modelli educativi e culturali, la reazione alla frustrazione si sostanzia in atteggiamenti di rabbia. Dalla rabbia il passaggio alla violenza è rapido.

In questi giovani si rinviene una scarsa capacità di relazionarsi con la realtà, alla quale contribuisce anche la diffusione di modelli educativi veicolati dalla televisione, modelli che esaltano il bisogno di affermazione individuale e che però frustrano ogni forma di empatizzazione.

Nei progetti di recupero minorile si punta molto, per le ragioni su esposte, nella rielaborazione dell'agito violento, al recupero di un rapporto di empatia con la vittima del reato. È necessario, a parere dell'audito, intervenire sulla ecologia delle relazioni promuovendo la diffusione di nuovi e sani modelli educativi.

Interviene quindi don Gennaro PAGANO, il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità di condividere alcune considerazioni sul fenomeno della violenza minorile, fa presente che da diversi anni dirige una Fondazione ecclesiale costituita dalla Diocesi di Pozzuoli e attiva nell'area flegrea del comune di Napoli e della Città metropolitana:

Tale Fondazione gestisce tre centri diurni per minori a rischio, rispettivamente a Napoli (rione Traiano) Pozzuoli e Quarto, porta avanti dei percorsi di accompagnamento psicologico per minori disagiati e famiglie multiproblematiche, gestisce una Comunità alloggio per l'accoglienza dei ragazzi di area penale, Comunità che da tempo collabora con l'Istituto di Nisida.

Precisa quindi di aver potuto osservare, nel seguire da un punto di vista psicologico alcuni giovani e adolescenti autori di reati violenti contro la persona all'interno e fuori l'Istituto di Nisida, alcune caratteristiche psicologiche ed esistenziali che gli hanno consentito, seppur attraverso un approccio idiografico, di sviluppare un'opinione personale e scientifica circa alcune delle possibili cause sottostanti il fenomeno delle *baby gang* e più in generale della violenza minorile. Una prima causa sembra dover essere rintracciata nella strutturazione del tempo. Ogni essere umano ha la necessità di strutturare il proprio tempo, di dargli una direzione, di occuparlo con attività, di gestirlo all'interno di un orizzonte di significato. In molti dei ragazzi autori di reati violenti si registra invece, approfondendo le loro storie, una quasi totale assenza di strutturazione del tempo. La non frequentazione della scuola, la mancanza dell'apporto di altre agenzie educative formali o informali, lo scarso controllo esercitato dalla famiglia – non di rado multiproblematica – rendono l'adolescente unico gestore del proprio tempo, privo pertanto di quel naturale contenimento temporale e di quell'indispensabile orientamento normativo derivante dal mondo adulto.

Una seconda causa deve essere ravvisata nella difficoltà ambientale: questi giovani difficili sono spesso figli di famiglie difficili provenienti da zone difficili in cui lo Stato e la Società civile più in generale manifestano altrettanta difficoltà ad intervenire in modo efficace.

Infine un'ultima causa alla base del fenomeno delle *baby gang* è rappresentata da una difficoltà nella gestione delle pulsioni. La deprivazione educativa vissuta da molti di questi ragazzi li rende assolutamente incompetenti nella funzione autoregolativa degli impulsi, esponendoli al rischio, soprattutto in situazioni gruppali, di cadere nei meccanismi di disimpegno morale, con conseguenti agiti violenti a carattere criminale.

Alla luce di queste tre problematiche, che si aggiungono a tante altre variabili ambientali il profilo del giovane appartenente ad una *baby gang* o del minore autore del reato violento, non appare più come quello del criminale incallito o dell'adolescente oppositivo, o perlomeno non sempre coincide con esso. Non di rado ci si ritrova dinanzi a ragazzi timidi, sovente educati seppur non colti, persone delle quali, in una situazione normale, qualsiasi altro minore si fiderebbe.

Secondo l'auditò occorre chiedersi quale sia il ruolo dell'educazione e delle pratiche di comunità che risentono sovente di due miti sociali i quali investono, a livello più o meno consapevole, sia gli operatori del settore sia l'opinione pubblica. Entrambi riguardano il ruolo dell'educazione e potrebbero essere sintetizzati nella diatriba scuola vs esercito: per alcuni la delinquenza si può affrontare e annientare quasi esclusivamente attraverso un dispiegamento imponente di forze dell'ordine e militari; secondo altri invece la risposta adeguata alla criminalità e alla devianza giovanile deve porsi in un'ottica preventiva a partire dal mondo della scuola e delle agenzie educative più in generale.

Una seria politica di contrasto del fenomeno malavitoso, in ambito educativo, non può fare a meno di modelli e metodi e di costanza e perseveranza: elementi attualmente non adeguatamente garantiti dalle politi-

che sociali del territorio. La divulgazione mediatica di qualche iniziativa e l'attenzione dell'opinione pubblica che ne scaturisce, tuttavia, non bastano a garantire la funzionalità e l'utilità delle iniziative educative e delle politiche sociali. Conclude sottolineando come prevenire il fenomeno della violenza minorile, arginare l'istaurarsi di nuove *baby gang*, recuperare coloro che ne hanno fatto parte siano un lavoro non solo possibile ma anche doveroso che richiede tuttavia il desiderio di superare i particolarismi del proprio ambito professionale

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*), dopo aver svolto alcune considerazioni sul fenomeno della cosiddetta paranza dei bambini, si sofferma sulla questione delle politiche sociali e sulla scarsità di risorse e la mancanza di una trattazione sistematica che le connotano. Chiede quindi agli auditi di fornire indicazioni più precise sugli interventi da adottare per garantire il recupero di questi minori ma soprattutto per impedire l'ingresso di questi in un circuito criminoso.

L'onorevole SIANI (*PD*), riprendendo la metafora utilizzata dal dottor Guida, dichiara di condividere il giudizio assolutorio «del lupo» espresso dal direttore dell'Istituto di Nisida, in quanto le istituzioni negli anni hanno fatto ben poco per «addomesticarlo», ovvero per prevenire questo disagio che è alla base della condotta criminosa. Nella propria esperienza di pediatra fa presente di aver avuto modo di confrontarsi con varie realtà familiari e sociali: l'analisi del contesto ambientale nel quale vive il minore consente di prevederne anche il possibile futuro. Ritiene che se si vuole effettivamente perseguire l'obiettivo del recupero di questi ragazzi sia necessario portare avanti progetti di lungo periodo e sottoponibili a valutazioni periodiche. Chiede agli auditi poi un loro giudizio sulla opportunità di introdurre la figura socio educativa del Tutor, chiamato a prendere in carico le famiglie difficili.

Il dottor GUIDA svolge alcune considerazioni sulla giustizia minorile osservando come a fronte di un grave allarme sociale i dati statistici mostrino di fatto una incidenza limitata del fenomeno. È necessario a suo parere interpretare il mero dato numerico, in quanto dietro la devianza minorile si cela un fallimento della intera società. Si sofferma poi sulla situazione familiare di molti dei ragazzi ristretti a Nisida, i quali sono giovani genitori, figli e nipoti a loro volta di giovani genitori e nonni. L'assenza di un ruolo genitoriale e l'incapacità di trasmettere modelli educativi innescano un circuito vizioso dal quale è difficile uscire. Rispondendo alla senatrice Binetti, precisa che è necessario che le politiche sociali si facciano quanto meno carico dei più piccoli, impedendo che essi entrino nella realtà criminale. Replicando all'onorevole Siani sottolinea come la narrazione della favola di cappuccetto rosso non fosse affatto volta ad assolvere «il lupo» cattivo. Questi ha le sue colpe da scontare. Il punto è piuttosto

riflettere sulle ragioni per le quali, a differenza della volpe del Piccolo principe, la società non si sia impegnata nel suo addomesticamento. La società odierna, evidenzia l'audit, non investe sulle relazioni, mancano soprattutto tra i giovani sentimenti di socialità e solidarietà.

Don Gennaro PAGANO osserva come il fenomeno della paranza non sia facilmente separabile dagli altri fenomeni delinquenziali minorili. Esprime quindi piena condivisione sulla necessità di portare avanti progetti di politiche educative di lungo respiro. Altrettanto condivisibile è la proposta di istituire e promuovere la figura del tutor familiare.

La PRESIDENTE dopo aver preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, ringrazia gli audit e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che gli Uffici hanno preso contatti con i rappresentanti delle Comunità ebraiche ed islamiche, con riguardo all'affare assegnato n. 216 sulla circoncisione rituale minorile, e che questi hanno dato la loro disponibilità ad intervenire in Commissione mercoledì 23 ottobre, alle ore 8,30.

Ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza si è concordato di svolgere la missione a Londra dal 17 al 19 novembre. Invita i componenti della Commissione a far pervenire quanto prima agli Uffici di segreteria i nominativi di coloro che intendono partecipare alla suddetta missione.

Dopo aver avvertito che entro la fine della settimana sarà fatta circolare una prima bozza del documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e *cyberbullismo*, informa che sono stati presi contatti con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e che si è in attesa di avere una indicazione su una possibile data per la sua audizione.

Infine chiede ai componenti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi di far conoscere quanto prima la propria posizione in ordine alla possibile audizione del gruppo di esperti, autori del sito *web* «CRS: Conosci, Riconosci e Segnala» sul tema della violenza sui minori.

La seduta termina alle ore 13,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 15 ottobre 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13 alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 15 ottobre 2019

Plenaria
27ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della signora Lucia Panigalli

La PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Lucia Panigalli.

La signora PANIGALLI svolge il suo intervento.

Pongono domande all'audita la presidente VALENTE (PD), le senatrici MAIORINO (M5S) e DE LUCIA (M5S) e il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd'Az).

La signora PANIGALLI fornisce le risposte alle domande avanzate dai senatori.

La PRESIDENTE ringrazia la signora Panigalli e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente VALENTE chiede anzitutto di sapere se sui questionari che sono stati inviati venerdì scorso vi siano delle obiezioni o se invece vi sia condivisione dei Commissari e possano pertanto essere somministrati ai destinatari che la Commissione aveva individuato.

La Commissione conviene con la proposta della Presidente di procedere all'invio dei questionari.

La PRESIDENTE chiede altresì se la Commissione convenga sull'opportunità di avanzare una richiesta di incontro al Presidente del Consiglio, firmata da tutti i componenti della Commissione, per sensibilizzare il Governo sui temi della violenza di genere e chiedere che nella prossima legge di bilancio vi siano delle risorse destinate a questo tema.

La Commissione conviene altresì su tale proposta della Presidente.

La seduta termina alle ore 12,30.

